

CLXXXIX.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 6169) — *Congedo* (pag. 6170), — *Presentazione di un disegno di legge* (pag. 6170) e di una relazione (pag. 6183) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « *Permuta di un oggetto appartenente al Museo di Napoli con un altro appartenente ai Reali Musei di Berlino* » (N. 594) (pag. 6170) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello* » (N. 539), parlano il senatore Tarditi proponendo la sospensiva (pag. 6170, 6180), i senatori Morra (pag. 6174, 6182), Grenet (pag. 6175), Casana (pag. 6177), Di Brocchetti (pag. 6177), Maurigi, relatore (pag. 6181) e il ministro della marina (pag. 6177, 6178, 6181) — La sospensiva non è approvata — Chiusa la discussione generale, si approvano gli articoli del disegno di legge — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « *Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi* » (N. 589) (pag. 6184); « *Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12* » (N. 576) (pag. 6184); « *Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11* » (N. 611) (pag. 6227) — *Votazione a scrutinio segreto* — È approvato il disegno di legge: « *Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina* » N. (566); e, dopo osservazioni dei senatori Gualterio (pag. 6330), Franchetti, relatore (pag. 6330) e del ministro della marina (pag. 6330), si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale relativo allo stesso progetto di legge (pag. 6330) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina* » (N. 456-A) parlano i senatori Gualterio (pag. 6331), Franchetti, relatore (pag. 6333) e il ministro della marina (pag. 6334) — Il seguito della discussione, dopo una osservazione del senatore Finali, presidente dell'Ufficio centrale, è rimandato ad altra seduta (pag. 6334) — Risultato di votazione (pag. 6335).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che S. E. il sotto-segretario di Stato per

l'agricoltura, industria e commercio, ha inviato alla Presidenza la seguente lettera:

« A S. E. il Presidente del Senato
del Regno.

« Roma, 26 giugno 1911.

« Eccellenza,

« Ieri, nella discussione del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1911-912, in base a non precise informazioni, ebbi a dire in risposta

all'onor. senatore Raffaele De Cesare, che la *relazione della Commissione di controllo per gli esperimenti contro la mosca delle olive* non venne pubblicata per deliberazione della Commissione consultiva per l'olivicoltura e l'oleificio.

« In seguito alle insistenze dell'onor. De Cesare, ho voluto accertarmi personalmente al riguardo, e debbo ora dichiarare che le cose risultano infatti conformi all'asserzione dell'onorevole De Cesare, e che la relazione predetta trovasi in corso di stampa e fra qualche giorno sarà pubblicata nel *Bollettino* del Ministero di agricoltura.

« Tanto ho creduto mio dovere comunicare all'E. V. per i provvedimenti che crederà del caso.

Con profondo ossequio

« Il sotto-segretario di Stato
LUIGI CAPALDO ».

Do atto al sotto-segretario di Stato per l'agricoltura di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Malaspina domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino** » (N. 594).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino** ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzato il Ministero della pubblica istruzione a fare la permuta di un piede di vaso a vernice nera, appartenente al Museo nazionale di Napoli e proveniente dagli scavi Nobile-Zona di Teano, contro un vaso miceneo, di provenienza rodia, posseduto dai Regi musei di Berlino.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello » (N. 539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 539).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo oratore iscritto, l'onor. senatore Tarditi.

TARDITI. Signori senatori. Questo disegno di legge, presentato dal ministro della marina sotto il modesto titolo di: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello », contiene provvedimenti di speciale gravità, impressionanti.

Il ministro della marina, di fronte ad una crisi che si è manifestata nell'avanzamento dei tenenti di vascello e che minaccia la compagine dei quadri, inquantochè questi invecchiano troppo rapidamente, ha proposto di eliminare per sette corsi di provenienza di tenenti di vascello il trenta per cento degli idonei al proprio grado ed al grado superiore. È un provvedimento grave, nuovo per l'Italia, giacchè in tutte le nostre leggi di ordinamento e di avanzamento si è sempre disposto di eliminare

non idonei; mai ad un simile provvedimento a carico di ufficiali distinti, idonei e riconosciuti tali dai loro superiori, si è pensato. Quello proposto è un provvedimento che spezza la carriera di una categoria di ufficiali dopo molti anni e che urta nel diritto di questi ufficiali, in quanto tra lo Stato e il funzionario esiste un patto; il funzionario deve dare tutto se stesso, deve dimostrare la sua abilità; lo Stato deve assicurare al funzionario idoneo la stabilità della carriera.

Ora, il concetto fondamentale, al quale è informato questo disegno di legge, ha suscitato in seno all'Ufficio centrale un dibattito non lieve, tanto che l'onor. Morra ed io abbiamo dovuto costituirci in minoranza contraria.

Volevamo presentare al Senato una relazione scritta, per esporre le nostre ragioni; sorsero però molte difficoltà e, nonostante l'autorevole intervento del nostro illustre Presidente, abbiamo dovuto rinunciare al nostro proposito, perchè la maggioranza dell'Ufficio centrale credeva, a torto od a ragione, di aver diritto di discutere non solo quanto era stato rilevato in seno all'Ufficio centrale, ma anche la relazione della minoranza. Ne sarebbe venuto un dibattito, una polemica scritta, certamente a danno della chiarezza.

Però io mi permetto di rappresentare al Senato, poichè il nostro regolamento tace al riguardo, che sarebbe opportuno che la Commissione permanente si occupasse di questi diritti delle minoranze, li disciplinasse e stabilisse anche le guarentigie cui le minoranze hanno diritto.

Eravamo rimasti in due soltanto, deboli, quindi, di fronte alla maggioranza ed al ministro della marina; deboli anche perchè disponevamo solo delle nostre modestissime forze oratorie.

Senonchè, inaspettatamente, abbiamo avuto un aiuto assai potente: l'onor. Giolitti è venuto in nostro aiuto.

Ricorderete che pochi giorni or sono qui in Senato, discutendosi un disegno di legge per il personale delle prefetture, sollevò molte osservazioni una disposizione colla quale si concedeva al Governo la facoltà generica di congelare impiegati con trent'anni di servizio. L'onorevole Giolitti sorse allora e con voce vibrata disse: « Ma si tratta di non idonei! Lungi da

me, il pensiero di privarmi dell'opera di un funzionario idoneo e riconosciuto tale dai suoi superiori. Questa è la nostra tesi. Poesia e più vibratamente ancora, l'onor. Giolitti esclamò: Sarebbe delitto sacrificare un impiegato idoneo al grado superiore, per sistemare, per avanzare la carriera di altri. Più precisi non si poteva essere.

Allora le nostre forze crebbero. Ma anche la maggioranza viene a noi ora, per quella forza d'attrazione che ha in sé la verità.

La maggioranza, per mezzo del suo relatore, dice nella relazione ciò che la coscienza le impone. Dice: questa legge non è perfetta, dovrà essere quanto prima modificata, anzi dovrà essere modificata quando verrà in esame innanzi al Senato la legge di avanzamento.

Eccola: l'ha presentata oggi il ministro della marina. Se però la maggioranza riconosce che questa legge deve essere modificata, consiglia ugualmente di approvarla senza ritardo. Così si applica la vivisezione a dei giustiziati.

Ma, se le nostre forze sono aumentate, è però sempre nostro dovere di spiegare chiaramente al Senato le nostre ragioni. Sarò breve e procurerò di essere chiaro e preciso.

Anzitutto il ministro della marina e la maggioranza dichiarano che questo disegno di legge ha un carattere di urgenza assoluta, che è necessario per la forza dell'armata, quasi quasi che è necessario per la difesa, per la sicurezza del Paese.

Ora, francamente, quest'urgenza noi non ve l'abbiamo trovata. Anzitutto è un provvedimento transitorio che durerebbe degli anni e nel primo anno sarebbe così insensibile la sua applicazione che davvero non si comprende la dichiarazione d'urgenza. Nel primo anno sarebbero allontanati dal servizio attivo una quindicina circa di tenenti di vascello. Che 15 tenenti di vascello restino in servizio o se ne vadano, non mi pare fatto tale da influire sulla forza dell'armata, tanto più che si tratta di ufficiali idonei.

Ma, se non è urgente questo disegno di legge, è grave nelle sue conseguenze. Infatti il ministro della marina non ha proposto di modificare gli organici, anzi ha dichiarato che, gli attuali organici sono indispensabili. D'altra parte se avesse avuto intenzione di modificare gli organici, le leggi esistenti provvedono già

alle modalità. E neppure ha proposto di allontanare ufficiali inidonei, inetti, incapaci; per questi già da tempo ha ampie facoltà. Il Ministero della marina non l'applicò in passato come doveva, ma il Senato se ne occupò recentemente, anzi, in quest'anno stesso, concesse altre facoltà, più ampie, anche eccezionali, per queste eliminazioni: un ufficiale inetto, incapace, non deve restare in servizio attivo, a tutto danno dell'armata.

Qui, invece, si tratta di ufficiali idonei, di ufficiali che hanno percorsa tutta la carriera dell'ufficiale inferiore, che hanno superato concorsi e tutte le prove che si richiedono ad un ufficiale, che sono giunti al punto estremo della curva per ottenere il grado superiore ottenendo la dichiarazione d'idoneità al proprio grado ed al grado superiore. Costoro dovrebbero essere sacrificati per fare posto ad altri. Ed è grave il provvedimento, perchè investe una questione di diritto. Cessa la sicurezza del funzionario nello Stato e lo Stato davanti al suo funzionario è ridotto in una condizione miserevole; è come un debitore che non fa onore alla sua firma.

E non basta tutto questo a danno di ufficiali distinti. Anche il metodo scelto è biasimevole. Si tratta di un provvedimento transitorio che durerà due, quattro, otto, undici anni - l'ha dichiarato il ministro della marina e per tutto questo tempo questi ufficiali, pur facendo il loro dovere, pur dedicandosi completamente al loro servizio, dovranno rimanere sotto l'incubo, sotto questa spada di Damocle; vera tortura morale! Ed io non comprendo come ciò non sia immediatamente saltato agli occhi di chi compilava il disegno di legge.

Ma non basta, si tratta di un provvedimento che nulla risolve, che non è nemmeno duraturo negli effetti. Passati i primi tre o quattro anni, la crisi ricomparirà, e ricomparirà fatalmente perchè l'organico dei tenenti di vascello resta quello che è; saranno sempre 420 tenenti di vascello che si affacceranno gradatamente alla promozione, mentre limitato è il grado degli ufficiali superiori. Farete corsi piccoli? Ne avrete molti. Farete corsi numerosi? Ne avrete pochi. Ma la crisi si rinnoverà indubbiamente. Ed allora perchè violando principi di diritto e di giustizia, dei quali il Senato è stato sempre gelosissimo custode, dobbiamo noi sacrificare degli ufficiali senza risolvere definitivamente il problema?

Queste ragioni ci hanno indotto ad una opposizione assoluta. Per queste ragioni noi proponiamo la sospensiva del disegno di legge. Ed oggi, più che mai, oggi, che il ministro della marina ha presentato il disegno di legge sull'avanzamento, è un dovere il sospendere la discussione, attendendo che sia discusso quello sull'avanzamento. Allora il ministro potrà adottare provvedimenti equi, razionali, che rispondano all'interesse dell'armata, e che tutelino i diritti di tutti.

Noi proponiamo questa sospensiva perchè speriamo che nel frattempo il ministro della marina penserà a quanto è stato fatto per l'esercito; ricorderà che l'esercito ha attraversato crisi di carriera, e ne sta attraversando ancora, e che più volte si è corsi al riparo (e qui ci sono gli uomini che hanno risolto questi problemi). Le crisi furono sempre risolte con provvedimenti legislativi, rispettando i principi di equità, rispettando i diritti di tutti e l'interesse dell'esercito.

Veda il ministro della marina quello che è stato fatto per l'esercito, e studi se altrettanto non si possa fare per l'armata. Il problema è identico; basta abbandonare abitudini, tradizioni, e, permettetemi la parola, pregiudizi che esistono ancora, residuo di altri tempi, non più consoni alla presente modernità dell'armata e del suo materiale.

Ma la crisi è grave e bisogna risolverla. Essa però deve essere risolta non solo nell'interesse degli ufficiali, ma principalmente nell'interesse dell'armata.

Pensi il ministro ad altri provvedimenti. Quello proposto non credo possa essere approvato. Il Senato non può approvare una proposta contraria ai principii di giustizia e di diritto. Faccia il ministro altre proposte; prenda tempo; presenti, alla ripresa dei lavori parlamentari, provvedimenti, siano pure severi, il Senato li approverà, non solo, ma applaudirà.

E non soltanto, come ho detto, è possibile risolvere il problema osservando quanto è stato fatto per l'esercito in identiche circostanze, ma anche in base a veri bisogni della marina stessa. Avete la legge di avanzamento, che è arma assai potente. Allargate la scelta; abbiate criteri moderni, e risolverete questo problema.

Rendete facoltativo ciò che oggi volete che sia assolutamente obbligatorio; avrete sempre

degli ufficiali che non osano affrontare le difficoltà della scelta, o che per altre ragioni sono stanchi, e che lasceranno il servizio. Spetta a voi di regolarne l'esodo secondo le esigenze del servizio.

Combinare bene questi due termini, ed avrete risolto il problema in modo duraturo; non come volete risolverlo oggi, in modo ingiusto e precario.

Osservando quello che si è fatto nell'esercito per risolvere queste crisi (e sono lieto che sia giunto il ministro della guerra) vedrete che un male grave, eccezionale, si è curato con provvedimenti eccezionali, salvo a tornar poi agli ordinamenti normali. Ed a questo proposito mi permetto di esporre un grave dubbio, anche a nome dell'onor. Morra: noi crediamo che gli ordinamenti di alcuni servizi della marina debbano essere ristudiati.

Abbiamo lanciato in mare colossi potenti; abbiamo rifatto tutto il nostro materiale di marina; ne siamo giustamente superbi, e siamo riconoscenti a quegli uomini, morti e vivi, che hanno resi questi servizi alla patria. Io temo però (e lo dico francamente al Senato) che il personale, ottimo per se stesso, risenta ancora troppo del passato e non sia ordinato secondo le nuove esigenze.

Veda il ministro della marina come si esplica l'azione vera del comando sulle navi; veda come si esplica l'azione del servizio delle artiglierie, inquantochè è per l'efficacia delle artiglierie che hanno ragione di essere le navi militari; occorre quindi inquadrare solidamente e specializzare il personale. Adotti l'onor. ministro i provvedimenti necessari per questi vitali servizi; integri con quelli relativi all'avanzamento a scelta ed all'esodo volontario, ed avrà con facilità risolti anche i piccoli problemi che oggi lo conturbano, e li avrà risolti alla luce del sole, francamente, rispettando i diritti di ognuno e con reale vantaggio dell'armata.

Accetti la sospensiva, onor. ministro, essa non suona sfiducia; suona invito ad armonizzare questo disegno di legge con quello da lei presentato oggi stesso. Riveda l'organizzazione dei diversi servizi, e vi proporzione gli organici.

La maggioranza dell'Ufficio centrale, a mezzo del suo relatore, ha esumata una statistica che

è esatta aritmeticamente, ma che non serve al caso nostro.

Io ho sempre avuto un sacro orrore per le statistiche pubblicate sui documenti ufficiali. È molto difficile in queste statistiche di tenere conto scrupoloso di tutti gli elementi necessari. La statistica è una grande alleata di tutte le scienze e del civile progresso, ma se non è ben adoperata, produce delle sorprese. Dica l'onor. Bodio se così è...

MAURIGI, *relatore*. Potrà essere per altre statistiche, non per questa.

TARDITI. ...È molto facile errare, presentare delle statistiche che rispondono aritmeticamente al vero ma non alla realtà delle cose. Voi nel caso attuale paragonate paesi diversi, di abitudini diverse, di leggi diverse, di costumi diversi, di ordinamenti diversi; paesi che hanno estensione di coste diverse, che hanno servizi a terra ben differenti l'uno dall'altro, arsenali in numero differenti. No, questi paragoni non possono essere esatti.

E d'altra parte, se fosse vero che i nostri quadri sono come il paradiso di Maometto per gli ufficiali di marina, allora perchè abbiamo la crisi? Perchè ci troviamo in queste condizioni, mentre l'Inghilterra che, secondo quella statistica sta peggio di noi, non ha crisi? Perchè la Germania non ha crisi? Perchè la Francia e l'Austria cominciano appena ora ad averla?

La ragione è che diverse sono le condizioni; e di questo specialmente noi dobbiamo tener conto.

D'altra parte, abituiamoci a pensare colla nostra testa, a risolvere i problemi coi nostri mezzi e secondo i nostri bisogni, senza modellare i nostri provvedimenti su quelli adottati all'estero, sbagliando con facilità.

Riassumo. La crisi esiste; si deve provvedere.

Il provvedimento proposto dal ministro, secondo la minoranza, è ingiusto, contrario ai principi di giustizia e di diritto, mentre altri provvedimenti sono possibili. Attenda il ministro, esamini ancora la situazione, veda quanto si è fatto in Italia a questo proposito, segnatamente per l'esercito, e presenti alla ripresa dei lavori parlamentari un programma concreto, completo, che dia la sicurezza al Senato che i servizi della marina sono bene organizzati e

che tutte queste questioni secondarie sono risolte con giustizia e nell'interesse dell'armata. Perciò la minoranza fa formale proposta della sospensiva fino a dicembre. (*Approvazioni*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Lo stretto dovere che mi detta la mia coscienza, mi obbliga ad importunare per pochi momenti il Senato.

Io mi associo completamente a quanto ha detto il mio collega Tarditi, collega nell'esercito, nel Senato, e nella opposizione dell'Ufficio centrale.

Ciò che mi rende contrario a questo provvedimento è la sua evidente ingiustizia, ben dimostrata dal senatore Tarditi. Esso però non è soltanto ingiusto, io lo ritengo dannoso al morale degli ufficiali. È egli permesso di gettare lo sgomento in sette corsi di ufficiali per un numero di anni, che a parere dello stesso ministro, possono assorgere fino ad undici? Vi è una necessità così assoluta che imponga di portare un tale sgomento in tanti ufficiali? È impossibile che degli ufficiali, che non hanno più nessuna sicurezza di carriera, pur facendo strettamente e benissimo il loro dovere, possano continuare a portarvi quell'entusiasmo, quell'amor proprio, quella passione del mare, che tanto distingue i nostri bravi ufficiali di marina. Io non ho grande fiducia in un simile fenomeno.

Non è umano che chi vede pendere sul capo per tanti anni una simile spada di Damocle, possa conservare quella libertà di spirito, quella serenità, e, dirò di più, quell'ambizione che porta a rendersi sempre più degno, di essere uno dei prescelti, a sperare che su dieci sarà uno degli eletti e non rimarrà fra i tre che, anche essendo buonissimi, saranno reietti.

E dirò di più: se questa misura ammortisce l'entusiasmo, non può a meno ad un tempo di colpire lo spirito di cameratismo, che, coll'entusiasmo, è una delle molle più potenti per ben servire il proprio paese. Questa convinzione mi addolora e non mi consente di ammettere il presente disegno di legge.

Pazienza ancora se questi provvedimenti avessero, come diceva benissimo il senatore Tarditi, carattere di continuità, se potessero sanare il

male per sempre, o quasi. Ma è incontestabile che il male presente si ripeterà senza ombra di dubbio, appena finito l'esodo forzato di questi infelici ufficiali dei primi sette corsi. Ne segue che il rimedio, oltre che ingiusto e dannoso, è anche inutile.

È egli indispensabile? Di fronte alla necessità qualche volta bisogna piegare il capo; non credo però che mi ci potrei adattare. Non vi è nulla di assolutamente indispensabile a questo mondo; studiando profondamente le questioni si riesce sempre a risolverle in qualche altro modo.

Della non urgenza di questa legge ha ben parlato il collega Tarditi; prova ne sia che la discussione all'altro ramo del Parlamento, si è fatta nei primi giorni di marzo e siamo al luglio. Allora un valente oratore già ufficiale di marina, l'onor. Foscari, si è piegato a votarla, invocando la pronta presentazione della legge di avanzamento e quei ritocchi all'organico di cui parlava anche testè il senatore Tarditi.

Di tutto ciò fino ad oggi, giorno in cui il ministro ha presentato la legge sull'avanzamento, non si era più parlato. Ora, era possibile rimanere in tale condizione di cose se vi fosse stata urgenza?

Ma vediamo come stiano veramente le cose e quali provvedimenti si possano adottare con la legge di avanzamento; vediamo in che modo risolvere il problema, senza ricorrere a sistemi che chiamerò empirici, non trovando altra parola più adatta.

Certamente nel progetto di legge c'è una cosa buona, ed è il provvedimento per rialzare le pensioni degli ufficiali che dovranno lasciare forzatamente il servizio.

Ma sarà meglio ancora se questi ufficiali potranno uscire dal servizio di propria volontà, piuttosto che cacciati. Anche per trovare nuovi impieghi, nuovo modo di adoperare la loro attività e di esplicare le loro cognizioni, la via sarà assai più facile se saranno esciti spontaneamente dalle file della Regia marina a testa alta, piuttosto che per una legge che ne li allontana forzatamente.

Per questa considerazione l'esodo volontario, una volta stabilito l'aumento di pensione, potrà essere, davanti alle difficoltà attuali, una prima soluzione, la quale si dovrebbe completare col

provvedimenti da attuarsi con la nuova legge di avanzamento.

Ad evitare che con l'esodo volontario possano andar via, oltreché gli inadatti, anche gli ottimi, occorrerebbe che il ministro, prima di accettarlo, facesse le promozioni con una scelta efficace.

Tuttavia l'inconveniente si ripeterà e forse anche prestissimo. Ho inteso correre voce di grandi eliminazioni che il ministro si proporrebbe di fare: si parlava di 96 ufficiali dei vari gradi superiori che sarebbero messi a riposo. Chi ne parlava, non è però persona che faccia parte dei Consigli della marina, ed io perciò non posso prestar fede intiera alle sue affermazioni; sarà stato ingannato. Ad ogni modo certamente un notevole numero di ufficiali superiori della marina dovrà lasciare il servizio.

I tenenti di vascello saranno sempre 420, i capitani di corvetta 85, e, a meno che vengano aumentati gli organici, il rapporto tra gli uni e gli altri sarà sempre abbastanza limitato, come succede anche nell'esercito. Anzi mentre nella R. marina si sta in rapporto come cinque all'uno, nell'esercito si arriva fino al sei ed al 7.

Perciò sarà sempre impossibile che tutti possano avanzare ai sommi gradi della gerarchia militare. Non ci si potrà arrivare che per mezzo di una scelta molto severa, tutti gli altri sono destinati a cadere nei gradi di tenente di vascello o tutt'al più di capitano di corvetta.

Ciò è inevitabile. La scelta è un provvedimento moderno, come dice il mio amico Tarditi, ma inevitabile. Il guaio attuale in gran parte è dovuto a ciò, che di questa scelta nella marina non si è fatto finora un uso abbastanza efficace.

Io spero che la proposta di sospensiva, alla quale mi associo, sarà accettata dall'onorevole ministro della marina e dall'Ufficio centrale. Io spero perchè col tempo si può tutto aggiustare e non credo l'urgenza tale da consigliarne il rigetto.

Amo la marina come amo l'esercito. L'esercito e la marina formano una sola famiglia. I miei sentimenti eminentemente militari, frutto di una vita costantemente passata in mezzo al cameratismo e all'entusiasmo degli ufficiali, mi hanno portato a fare queste dichiarazioni. Come italiano amo la marina e la considero come

fattore potente della difesa, dello sviluppo e della grandezza della nostra patria.

Raccomando all'onor. ministro la proposta di sospensiva.

GRENET. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Grenet, vivamente raccomandandogli di attenersi al merito della questione, che ora stiamo discutendo, e cioè alla proposta di sospensiva di questo disegno di legge.

GRENET. Chiedo agli onorevoli senatori di volermi consentire pochi minuti d'indulgenti tolleranza. Comincerò con esporre brevemente le idee di alcuni navali esteri sulla legge che qui si discute. Riassumo un articolo del *Moniteur de la flotte* del 6 maggio ultimo:

« Bisogna ammirare senza riserva », esso dice, « la coraggiosa franchezza della marina italiana, in un'epoca nella quale i suoi successi nelle costruzioni navali, la manovra ed i tiri delle sue squadre sono così commendevoli, nel proclamare, dinanzi a nuovi doveri, la necessità di rinnovare i suoi quadri superiori. Tale è difatti lo scopo della legge sull'avanzamento dei tenenti di vascello, testè approvato dal Parlamento italiano.

« Noi riteniamo inutile di richiamare l'attenzione sull'energia dello sforzo riformatore che ha provocato tali modificazioni. Lo scacco completo che hanno subito in Francia i protagonisti di misure analoghe indica, meglio di qualsiasi commento, le difficoltà che si oppongono all'evoluzione dello spirito informativo dei regolamenti.

« Se esse sono state superate in Italia, è certamente in grazia dell'ardente volontà dei nostri vicini di portare ad un *maximum* l'utilizzazione della loro marina. Il che è un indice, secondo noi, molto caratteristico della vitalità italiana, la quale si afferma ugualmente nel rapido sviluppo commerciale ed industriale del paese, come nella oculatezza con la quale si intraprendono le riforme navali più ardite.

E qui ho finito con i Francesi.

Nella marina degli Stati Uniti si prende a modello la nostra e si stabiliscono eliminazioni forzate in tutti i gradi, le quali sono conseguenza naturale della limitazione di permanenza in ciascun grado.

I guardiamarina permangono 3 anni nel grado e sono promossi cioè dopo 7 anni dall'entrata

in servizio; i sottotenenti di vascello sono promossi dopo 10; i tenenti di vascello dopo 18 anni di servizio, il che significa che permangono nel grado 12 anni al massimo.

Nel giugno di ogni anno, speciali Commissioni procedono alla scelta degli ufficiali da eliminarsi in numero sufficiente per mantenersi nei limiti delle proporzioni sopra indicate. Però nei gradi inferiori a contrammiraglio la eliminazione è fissata al 15 per cento.

Ora, io osservo che noi latini siamo in generale più propensi a preoccuparci degli interessi delle persone che non di quelli della collettività; sarà per bontà di animo, non lo so, ma è più probabile che sia per debolezza di carattere...

PRESIDENTE. Onorevole senatore Grenet, la prego di attenersi alla questione della sospensiva.

GRENET. ...Faccio presente che è la prima volta che ho l'onore di parlare in Senato e quindi credevo di poter parlare.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Si è proposta la sospensiva...

Dal banco dell'Ufficio centrale. Noi dell'Ufficio centrale non accettiamo la sospensiva.

GRENET. Attualmente recenti disposizioni in America arrivano a comminare che un ufficiale inferiore di vascello che sia ritenuto professionalmente inabile in seguito ad esame, perda tanti posti di anzianità per quanti ne indica la media delle promozioni avvenute negli ultimi cinque anni al grado per il quale era candidato; e se dopo 6 mesi questo ufficiale fosse nuovamente riprovato, sarà definitivamente licenziato dal servizio, senz'altro emolumento che una sola annata di paga.

Tornando al disegno di legge ora in discussione, giova notare che non sarebbe giustificata una preoccupazione che facilmente potrebbe nascere in molti di voi, onorevoli colleghi, all'atto di approvare questa legge. Intendo parlare della possibilità che provvedimenti simili si rendano necessari per analogia alla totalità dei capitani del Regio esercito, nel qual caso la portata finanziaria del progetto sarebbe ben diversa.

Faccio notare che il grado di tenente di vascello è quello che ha più lunga durata ed il più laborioso in tutte le marine. In esso l'uffi-

ciale esercita tre mansioni di diversa importanza, come parecchi di loro, onorevoli colleghi, hanno potuto notare quando ci hanno fatto l'onore di assistere alle grandi manovre; e cioè, nei primi gradi il tenente di vascello fa il servizio di guardia, oltre ben inteso gl'incarichi speciali relativi all'istruzione del personale ed alla buona conservazione del materiale. Questo periodo attualmente ha raggiunto nientemeno che gli otto e i nove anni. Poscia egli cessa di fare lo *sciarpista*, come si suol dire, e diventa ufficiale in seconda di cacciatorpediniere, di esploratori e di altre piccole navi. Qui incomincia la soddisfazione morale di porre in esercizio la propria iniziativa per il buon ordine e la efficienza di tutti i servizi, sotto le direttive del comandante. Ma il lavoro materiale e mentale è cresciuto perchè l'ufficiale in seconda è sempre in servizio e raramente può allontanarsi da bordo. Il terzo e sospirato periodo è quello del comando di torpediniere e di piccole navi.

Dopo questo succinto esposto delle mansioni così diverse cui è chiamato il tenente di vascello, chi non vede l'inammissibilità di equiparazione di carriera, di compiti, di diritti tra questo grado ed il corrispondente negli altri Corpi, sia della marina che dell'esercito? È un grado essenzialmente speciale quello di tenente di vascello al quale, per necessità di organica navale, deve essere chiesta nei primi anni il disimpegno di funzioni che nell'esercito sono disimpegnate da subalterni; ma per l'importanza delle quali, sulla nave, è necessario l'esperienza d'un ufficiale più elevato del subalterno. Nell'esercito invece il capitano comanda sempre la sua compagnia, la sua batteria, il suo squadrone.

Il porre confronti in questa materia anziché recare beneficio nuoce a quell'intima unione di opere e di sentimenti che deve avvincere, per sicuro presidio della patria, esercito e marina; e per buona fortuna del nostro paese, questa unione di sentimenti e di opere è saldamente cementata dalla reciproca stima e dallo schietto spirito di cameratismo, che potrà avere forse uguale ma non certo maggiore intensità nella famiglia militare di qualsiasi altro Stato.

E qui mi taccio poichè non vorrei tediare più oltre il Senato.

PRESIDENTE. Pare a me che sarebbe necessario, prima di intraprendere la discussione in merito del disegno di legge, risolvere la proposta di sospensiva, accennata dal senatore Tarditi.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. L'on. senatore Tarditi non si è limitato a domandare la sospensiva della legge, egli ha portato invece tutti gli argomenti per combatterla. Ora è bene che il Senato, come ha sentito una campana, senta anche l'altra, per potere poi, con convinzione di causa, dichiararsi in merito alla sospensiva.

Quindi domanderei all'on. Presidente di far continuare la discussione generale, in modo che tutti gli oratori quali parleranno sulla questione, possano illuminare il Senato. In tal modo se si dovrà in seguito votare la sospensiva, ognuno potrà farlo conoscendo bene la questione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge che si è posto all'ordine del giorno di urgenza e dall'apparenza semplice, prende una proporzione non preveduta. Noi abbiamo i bilanci che premono e per essi si è anche interrotta la discussione sul disegno di legge « Sulla cittadinanza ». In questo stato di cose, io interrogo il Senato se non creda conveniente di fare quello che si è fatto per il disegno di legge sulla cittadinanza, di rimandare cioè a dopo i bilanci la continuazione di questo disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io pregherei il Senato di voler continuare questa discussione.

PRESIDENTE. Ma i bilanci premono e il 30 giugno è prossimo.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. La questione che noi trattiamo non credo che sia d'importanza inferiore a quella dei bilanci. È una questione che interessa l'armata e sono quattro giorni che è all'ordine del giorno.

Il senatore Tarditi ha aperto il fuoco: egli ha avuto il vantaggio di chi attacca. È bene

che si faccia sentire la voce del ministro e qualche altra voce autorevole, affinché il Senato non rimanga sotto le impressioni delle parole del senatore Tarditi.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. È questo un argomento che tiene sospeso tutto il personale dell'armata e una volta incominciata la discussione sull'argomento pareva a me (ed ora l'ha detto l'on. ministro colla maggiore sua autorevolezza) che sia assolutamente indispensabile di continuarla. D'altronde non è da presumere che dopo le avvisaglie tra coloro che sono favorevoli e coloro che sono contrari possa protrarsi di molto la discussione.

Volevo quindi rivolgere preghiera all'onorevole Presidente di lasciar continuare la discussione perchè, qualunque possano essere le convinzioni al riguardo, è necessario che ad essa si ponga termine e possano così gli ufficiali della Regia marina sapere la sorte che loro è riservata. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Allora si continuerà la discussione.

DI BROCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROCCHETTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Premetto che io sono un cattivo oratore, e che quindi è grave per me la difficoltà di combattere la bella e smagliante orazione del senatore Tarditi, e quella del senatore Morra.

Il senatore Tarditi ha incominciato col dire che questa è una legge di eccezionale gravità; convengo in ciò con lui, perchè con essa si spezza la carriera a molti dei tenenti di vascello attualmente in servizio. Ma questi tenenti di vascello sarebbero egualmente colpiti dai limiti di età, quindi dovrebbero andar via. Ora che cosa ha fatto il Governo? Ha fatto una legge appunto per agevolare l'uscita dal servizio di questi ufficiali.

Infatti nel 1918 dovrebbero uscire dal servizio 57 tenenti di vascello per i limiti di età, nel 1919 35, nel 1920 35, nel 1921 42, e così di seguito. Ora tutti questi ufficiali, invece di uscire dal servizio attivo in modo svantaggioso, senza loro colpa, con la legge attuale verrebbero ad avere agevolazioni.

Osserva il senatore Tarditi che noi perderemo degli ottimi ufficiali e ne convengo; ma

anche recentemente abbiamo perduto per la legge sui limiti di età due ottimi ufficiali ammiragli: gli onorevoli Bettolo e Grenet. E vogliamo preoccuparci del fatto che pochi tenenti di vascello, in tutto 84, lascieranno gradatamente il servizio? Il servizio poi non ne soffrirà, perchè, come ha osservato il senatore Grenet, i tenenti di vascello, appena nominati, cominciano a far servizio a bordo, poi sono incaricati dei servizi della radiotelegrafia, quindi del servizio delle torpediniere, e dei servizi elettrici; fanno anche il servizio di ufficiali di rotta, di artiglieria e quello delle direzioni dei lavori negli arsenali; sono destinati al comando delle torpediniere e dei sottomarini. Con tale diversità d'incarichi e di funzioni non è possibile paragonare il tenente di vascello, appena nominato, con quello che per dieci o dodici anni ha disimpegnato tutti questi servizi.

Si è anche osservato che la uscita del 30 per cento dei tenenti di vascello, così come è affidata ad una Commissione, potrebbe riuscire pericolosa, mentre, per la fiducia che dobbiamo avere in chi è preposto all'Amministrazione marittima, questo non è del tutto ammissibile; siamo sicuri che non usciranno dai quadri gli ottimi, ma i meno buoni.

Ritengo, pertanto, che questa sia una legge importantissima per la marina; riconosco, come ha detto il senatore Tarditi, che le condizioni della marina sono eccezionali; che nei dipartimenti e a bordo tutti aspettano che sia tolta questa spada di Damocle che pende sui sette corsi dei tenenti di vascello, e perciò reputo che una qualunque sospensiva, anzichè giovare, nuocerebbe alla disciplina.

Il ministro della marina, del resto, promette di curare la sistemazione dei tenenti di vascello che andranno via, i quali così usciranno dal servizio in condizioni tali, che mai avrebbero sperato, poichè avrebbero dovuto abbandonare il servizio pei limiti di età.

Prego quindi il Senato di non accettare la sospensiva proposta, e di approvare questo disegno di legge. Io ho la ferma convinzione che, se con questo disegno di legge viene a farsi una forte amputazione all'organismo della marina, essa però è un'operazione necessaria, altrimenti le condizioni della difesa, dell'organizzazione della marina ne soffrirebbero.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Onorevoli signori. Le carriere, soprattutto le militari, non si svolgono in ogni tempo colla stessa regolarità; per cause molteplici, e non tutte prevedibili, in certi periodi l'avanzamento procede rapidamente, in altri con eccessiva lentezza, ed a questo fenomeno generale non ha potuto sottrarsi la carriera dei tenenti di vascello.

Venti anni or sono si diventava tenente di vascello dopo 4 o 5 anni di spalline, per poi giungere in età ancora giovanile ai gradi superiori. Oggi invece abbiamo un forte ristagno nella carriera; ristagno che naturalmente si ripercuote sui gradi inferiori di sottotenente di vascello e di guardiamarina.

La causa principale di questo increscioso stato di cose è che per un decennio circa si sono ammessi all'Accademia navale corsi troppo numerosi, per la qual cosa gli attuali 420 tenenti di vascello presentano differenze di età minime rispetto alla loro relativa anzianità; a questo si aggiunge che molti di essi non sono più giovani, perchè coll'attuale reclutamento (al quale, come sapete, ho già rimediato) non si diventa guardiamarina prima dei 21 o 22 anni di età. Quando si rifletta che i vuoti che si verificano ogni anno nei quadri degli ufficiali superiori e ammiragli sono in complesso una ventina all'anno, segue che i fortunati che si salvassero dai limiti di età rimarrebbero 20 anni nel grado di tenente di vascello.

Lasciando le cose come sono, si produrrebbero questi inconvenienti:

1° Nel giro di 6 o 7 anni cadrebbero 124 tenenti di vascello per limiti di età;

2° Si avrebbe l'inviechiamento dei quadri dei tenenti di vascello con pregiudizio del servizio, perchè gli ufficiali al comando delle siluranti devono avere il pieno possesso di tutte le loro energie fisiche;

3° La carriera procederebbe a sbalzi, qualche corso sarebbe in gran parte decimato dalla legge dei limiti di età, qualche altro avrebbe un rapido avanzamento.

Quali i rimedi?

Bisogna anzitutto osservare che dividendo in tre gruppi di diverse anzianità la massa dei

tenenti di vascello, un provvedimento che converrebbe ad un gruppo non converrebbe agli altri due. La soluzione che gioverebbe a tutti è l'aumento degli ufficiali superiori; ma questo provvedimento sarebbe contrario agli interessi della marina, che deve naturalmente prevalere su quelli delle persone. (*Approvazioni*).

Ora, come ha molto opportunamente rilevato il relatore dell'Ufficio centrale, nella nostra marina la percentuale degli ufficiali superiori, rispetto agli ufficiali inferiori, è superiore a quella delle altre marine; da noi è del 31 per cento, mentre in Francia è del 29, in Inghilterra del 25, in Germania del 20 e in Austria-Ungheria del 19 per cento.

Studiando il problema della carriera degli ufficiali di vascello da un punto di vista generale, senza perdere però di vista gli interessi del servizio, noi ci persuaderemo subito come sia impossibile assicurare a tutti gli ufficiali non dico il grado di ammiraglio, ma neppure quello di capitano di fregata, con che si verrebbe a liquidare la pensione sullo stipendio di 6 a 7 mila lire.

A base di cifre infatti si dimostra che per conseguire questo scopo bisognerebbe aumentare di 80 gli ufficiali superiori e diminuire del doppio circa gli ufficiali inferiori, facendo salire quella percentuale da 31 al 50 per cento.

Ma come si potrebbero impiegare tanti ufficiali superiori?

La funzione principale degli ufficiali di vascello è quella del comando navale, e per avere buoni comandanti ed ammiragli è assolutamente indispensabile che essi esercitino il comando per lungo tempo, e questo non può verificarsi quando il numero degli ufficiali è eccessivo rispetto alle navi. Da noi le navi il cui comando è devoluto ad un capitano di vascello, per esempio, non arrivano a 20, mentre gli ufficiali di questo grado sono 56.

Aumentando ancora il numero bisognerebbe assegnare loro necessariamente le funzioni del grado inferiore, menomando il prestigio del grado e ritardando l'età dell'esercizio del comando, e, d'altra parte, la riduzione del numero di ufficiali inferiori obbligherebbe ad affidare una parte dei loro incarichi ai sottufficiali.

Dopo un attento esame sulle condizioni degli ufficiali di vascello in generale, ed avendo di

mira sopra ogni cosa l'efficienza del personale, mi sono convinto che s'imponevano tre provvedimenti diversi:

1° adottare per le promozioni, specialmente ai gradi alti criteri più rigorosi che pel passato, e, a tale intento ho preparato un nuovo testo della legge: « Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina », che oggi ho presentato al Senato;

2° procedere ad una revisione generale e immediata dei quadri superiori per eliminare tutti quelli non più idonei alle funzioni del grado, e questo provvedimento, che voi avete già approvato e che liquida tutto il passato, è in via di attuazione;

3° Assestare per quanto è consentito la carriera dei primi sette corsi di tenenti di vascello. E poichè causa della crisi è il numero eccessivo di elementi che li compongono, il rimedio logico che s'impone, dopo l'eliminazione in alto, è quello di fare l'eliminazione anche in basso nei corsi dei tenenti di vascello, proporzionando il numero degli elementi allo svolgimento della carriera.

Tale provvedimento, checchè se ne dica, risolve nel modo migliore la crisi, *nell'interesse generale della massa dei tenenti di vascello e della marina*, col sostituire all'azione cieca e saltuaria dei limiti di età una legge che regola con una certa uniformità la eliminazione col tempo ed assicura infine alla marina gli elementi migliori di ciascun corso. (*Benissimo*).

Il nodo gordiano che si è venuto formando nella carriera dei tenenti di vascello non può sciogliersi che con un taglio. Questo ha riconosciuto la Camera dei deputati, e mi sia consentito qui ricordare che l'onor. generale Mazzitelli, maestro in fatto d'organica militare, qualificò *giusta e indispensabile* la legge; e che l'onor. Arrivabene, ex-tenente di vascello, dichiarò che i forti dubbi che da principio egli nutriva sulla bontà del provvedimento erano svaniti dopo aver sentito i suoi antichi compagni d'arme, che, *notate bene*, sono proprio gli interessati. (*Approvazioni*).

Faccio poi notare all'onor. Tarditi che nella percentuale del 30 per cento sono compresi anche i non idonei; tanto è vero che alle deliberazioni della Commissione speciale incaricata della epurazione io non ho sottoposto i primi sette corsi dei tenenti di vascello.

Mentre io presentavo questa legge, se ne studiava un'altra dello stesso genere in America, ove infatti è stata proposta una selezione obbligatoria in cui la percentuale è fissata al dieci per cento per ogni grado; siccome per passare capitano di corvetta bisogna attraversare tre gradi, ciò porta alla medesima percentuale del 30 per cento. Ed il disegno di legge in parola avverte altresì che in seguito la proporzione sarà portata al 15 per cento per ogni grado.

Ma è inoltre necessario osservare, ripetendo quello che ha già detto l'onor. Di Brocchetti, che senza questa legge cadrebbero nei limiti di età 124 ufficiali, e colla sua approvazione ne cadranno invece 84, conservando alla marina i migliori elementi e dando agli altri un trattamento come nessun'altra carriera concede a colui che escono dai quadri. Infatti, essi lasceranno il servizio in età inferiore ai 40 anni, con una pensione variabile da lire 3500 a lire 4000. Non solo, ma ho anche pensato al modo di occupare detti ufficiali in altri impieghi della marina o di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel servizio dei fari e segnali, recentemente passato dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina, essi potranno avere dei posti molto decorosi finora occupati da ingegneri del Genio civile.

In un progetto allo studio del riordinamento del personale delle capitanerie di porto, ho fatto tener conto di tali ufficiali; ho inoltre intavolato trattative col Ministero degli affari esteri perchè coloro fra essi che lo desiderassero, avendone le attitudini, possano passare dalla marina al Ministero degli affari esteri nei consolati di una certa categoria. Infine io ritengo che questi ufficiali potranno essere anche utilmente impiegati al servizio della emigrazione. (*Approvazioni*).

Onorevoli Senatori,

Io confido che gli argomenti addotti vi abbiano convinti e che vorrete dare il vostro suffragio ad una legge la quale integrerà quella che recentemente avete approvata ed è egualmente indispensabile per assicurare quell'efficienza del personale che è il primo fattore della potenza della marina. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Poche parole in risposta all'onorevole ministro della marina.

Anzitutto non discuto ciò che è stato fatto o detto nell'altro ramo del Parlamento; lascio ogni parere a questo riguardo. Noto soltanto che il ministro della marina ha ora dichiarato che in questo 30 per cento di eliminazione sono compresi anche i non idonei.

Ma allora perchè facciamo le leggi? Esiste una legge, ultimamente votata, per l'eliminazione normale dei non idonei, ed oggi il ministro della marina vorrebbe comprendere i non idonei anche in questa eccezionale eliminazione. Avremo così dei non idonei che furono congedati ieri con un trattamento; altri non idonei che saranno congedati domani con un altro trattamento, ed infine altri non idonei che saranno congedati nel frattempo con un trattamento speciale, migliore di quello concesso agli altri.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ma ella ha detto che sono tutti ottimi.

TARDITI. Bisogna essere precisi, onorevole ministro. Io dico poche cose, ma come le penso.

Ora ad un'altra questione. Si dice: la Commissione scoglierà. Noi creiamo così un'altra categoria di ufficiali; gli ufficiali non idonei al grado li abbiamo già; ora creiamo un'altra categoria, quella dei meno idonei, benchè idonei. Che questo si faccia in una legge di base come quella sull'avanzamento, posso ammetterlo; benchè a malincuore; ma non posso consentire che ciò si faccia con una legge transitoria.

L'onor. Di Brocchetti ha detto, e l'onorevole ministro ha confermato, che sono 127 ufficiali che debbono cadere per limiti di età. Vuol dire che, invece di lasciar morire questi ufficiali di morte naturale, si propone di farli morire di morte violenta.

E vengo ai meno buoni. In marina, parliamoci chiaro, c'è il pregiudizio che l'ufficiale superiore conosca intimamente tutti gli ufficiali di minor grado dell'armata. Ora vediamo questo corso di anziani: ufficiali da venti anni, hanno adempiuto a tutti i loro doveri, hanno superato tutti i concorsi prescritti, furono sempre bene annotati. Una Commissione dovrebbe giudicare due o trecento di questi

ufficiali, conoscendoli intimamente. Ma questa Commissione ne conoscerà due o tre che si sono distinti, due o tre che sono stati notati per minore idoneità; ma la massa è identica, perchè ha gli stessi studi, la stessa provenienza. Ed allora? La Commissione o prenderà i più vecchi, o i meno anziani, o tirerà a sorte. E non è certo questa la migliore scelta della nuova categoria detta dei meno idonei.

Ha detto il ministro della marina: Io, preoccupato dei limiti di età, della necessità di avere dei quadri giovani, ho già provveduto al reclutamento in modo da assicurare la gioventù nei quadri. L'onor. ministro della marina ha veramente provveduto, ma abbassando la cultura degli ufficiali di marina!

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Non è così...

TARDITI. Ora, io non so quanto questo sia utile. Altri provvedimenti si potevano adottare per diminuire l'età nei vari gradi degli ufficiali. Certamente non si doveva diminuire la cultura di base degli ufficiali.

Concludendo: tutte le ragioni dette mi hanno convinto che qui si tratta di risolvere per opportunità un problema di tanta gravità, un problema che interessa il diritto, la giustizia. Siffatti problemi non si risolvono con criteri di opportunità. Il ministro della marina non vuole nemmeno riservarsi il tempo per riesaminarlo di nuovo, per poterlo quindi risolvere rispettando questi principii.

Io credo che così non si faccia l'interesse della marina, come ha anche detto benissimo l'onor. Morra. Credo che il complesso del personale della marina sarà danneggiato da questi provvedimenti, che dureranno 11 anni, onde per 11 anni il ministro della marina sarà impedito di adottare qualsiasi altro provvedimento e avrà sacrificato molti ufficiali senza alcun utile.

Perciò insisto nella proposta sospensiva.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Volevo semplicemente fare un'osservazione. Vi è stata nel discorso del senatore Tarditi una frase che può avere impressionato il Senato e cioè che durante l'attuazione di questi provvedimenti sarebbe stata sospesa una spada

di Damocle sul capo degli ufficiali che li avrebbe naturalmente disanimati, scoraggiati. Ora, io credo che l'effetto di questa spada di Damocle sia contrario: e che questa legge sia invece un incentivo perchè tutti gli ufficiali cerchino di essere compresi nel gruppo del 70 per cento. (Approvazioni).

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Io sarò, come sempre, brevissimo, anche in omaggio alle gravi considerazioni che ha svolto il nostro eccellentissimo Presidente.

Non seguirò in tutte le sue parti la eloquente parola del mio illustre amico Tarditi. Comincio anzitutto per attendere, a rispondergli sulla questione del regolamento, quando egli crederà opportuno di presentare delle nuove norme regolamentari ed allorquando crederà discuterle in Senato, mentre sarebbe inutile parlarne ora a proposito di questo disegno di legge.

Il senatore Tarditi ha detto che in questo progetto si tratta di una riforma, la quale cambia assolutamente tutti i precedenti in materia. Non starò a ripetere quello, che hanno, con molto maggiore autorità e con chiarissima parola, esposto al riguardo tanto l'onor. ammiraglio Grenet, quanto il ministro della marina.

L'Inghilterra di fatto elimina il 70 per cento degli ufficiali, perchè li manda via definitivamente, per poco che non siano dichiarati assolutamente ottimi, dopo al massimo otto anni di servizio; gli altri li manda via anche più presto.

Quanto all'America, avete sentito in che termini siamo. Del resto questa cifra che pare così terribile, del 30 per cento, è inferiore alla eliminazione normale che, in egual grado, avviene nell'esercito, dove la media annuale dei capitani che sono esclusi dall'avanzamento a maggiore supera il 35 per cento.

Voce. Il 39 per cento.

MAURIGI, *relatore*. Ho detto il 35 per cento perchè vado sempre adagio nelle cifre, le quali le studio da me e non le prendo da fonti ufficiali.

L'onorevole Tarditi ha deplorato che non fosse qui l'onor. Giolitti a sostenere la sua tesi, ma questa è invece una fortuna per lui, perchè, se per caso l'onor. Giolitti fosse stato presente, non avrebbe avuto certamente un'opinione simile alla sua su questo disegno di legge.

Ma questo per me non ha nessun peso e nessun valore nella discussione, vi accenno solamente a titolo illustrativo. Si tratta, persistendo nei metodi attuali, di mantenere un grande numero di tenenti di vascello in attività di servizio fino all'estremo limite di 45 anni. Ora, confidare che perduri in un'età che è decisamente matura, quale quella di 45 anni, l'ardire estremo e l'iniziativa vivissima che occorre ai nostri tempi per comandare delle siluranti e dei sottomarini è cosa che non si può nemmeno pensare: non si può affidare questi potentissimi mezzi di guerra a gente già usata dagli anni e che non ha più nessun avvenire possibile di ulteriore carriera.

L'onorevole Tarditi, ed in questo mi pare si sia anche associato l'egregio mio amico senatore Morra, per il quale ho tanta e meritata deferenza sotto ogni riguardo, ha suggerito l'idea che si potesse a tutto provvedere aumentando gli ufficiali superiori. Ora, su questa questione io ho un'altra statistica che è proprio inedita (non l'ha nemmeno il ministro della marina) e l'ho redatta non senza grandi difficoltà, perchè gli elementi ufficiali da cui ho desunto le cifre naturalmente hanno interesse contrario a provare che non bisogna aumentare gli ufficiali superiori. Da questa statistica risulta, per le varie marine principali europee, ragguagliando al loro tonnellaggio per migliaia di tonnellate, che il numero degli ufficiali che impiegano in combattimento è il seguente: l'Inghilterra ne impiega 2.11 ogni 1000 tonnellate, la Francia ne impiega 2.50, la Germania 2.60, l'Italia 3.33, l'Austria poi ne impiega 4; ma l'Austria ha un grandissimo numero di navi che non sono navi di battaglia, ma servono per il servizio costiero di difese locali e non sono da mettere in conto di serie navi combattenti: ed inoltre l'Austria affida molti servizi a terra, che noi sottraggiamo all'azione della marina, ad uomini di mare, ai quali naturalmente offre una carriera modestissima, come è dimostrato dalla bassa percentuale del numero dei suoi ufficiali superiori in rapporto alle altre marine.

Noi dunque abbiamo sempre una cifra abbastanza alta, quale è quella del 3.33 per mille tonnellate, però possiamo con piacere ricordare che le nostre forze marittime, per la loro costituzione, rappresentano anche una percentuale di forza superiore a quella di alcune marine.

Per esempio, tra corazzate e incrociatori corazzati l'Austria non ne ha che 15, l'Italia ne ha 25, e queste sono le vere navi di battaglia. Per conseguenza noi abbiamo un effettivo che è del 40 per cento in navi di squadra superiore a quello dell'Austria, e superiore del 36 per cento in tonnellaggio, mentre abbiamo il 17 per cento di ufficiali in meno di quelli dell'Austria per mille tonnellate.

Dico queste cose, perchè ridondano ad onore di coloro che hanno retto il Dicastero della marina in questi ultimi anni, e dei loro principali cooperatori, sia nei più alti comandi della marina, sia nei vari servizi che ad essa si riannodano, e perchè il paese veda che sotto questo rapporto può vivere tranquillo e sicuro, che la flotta corrisponderà alle esigenze per le quali è chiamata in ogni evento di guerra. Ma perchè questo avvenga, o signori, bisogna assecondare il voto che è stato espresso dai capi più autorevoli e più disinteressati della marina che costituiscono il suo supremo Consiglio, i quali hanno insistito e insistono perchè questa legge sia approvata subito. L'avvenire è sulle ginocchia di Giove, nessuno può rispondere in quale ora la nostra marina sarà chiamata a combattere; in quell'ora bisogna che tutti i comandi, che tutto il personale sia stato, in un supremo scrutinio, riconosciuto abile alle sue funzioni, e ciò non sarà possibile finchè si continuerà a mantenere l'attuale condizione dei tenenti di vascello.

Per questo, o signori, il vostro Ufficio centrale fa istanza al Senato perchè, respingendo ogni sospensiva, dia voto favorevole a questa legge, e così facendo esso si conformerà all'alto patriottismo che ha sempre ispirato le sue determinazioni. (*Approvazioni*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Non faccio che una sola osservazione: una delle considerazioni sulle quali si basa la presente legge, è che l'età dei tenenti di vascello è troppo alta per molti dei servizi che debbono fare.

A me pare che la conclusione logica porterebbe ad abbassare il limite di età dei tenenti di vascello, altrimenti dopo gli undici anni nei quali si sarà fatto questo piccolo massacro, saremo daccapo; e non ho altro da dire.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la proposta sospensiva del senatore Tarditi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di una relazione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Astengo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.

(Approvato).

Art. 2.

I quadri di avanzamento a capitano di corvetta dovranno essere compilati per corso.

Il primo corso da prendersi in esame agli effetti della presente legge sarà quello degli ufficiali che conseguirono la nomina a guardiamarina in data 3 luglio 1892.

I quadri successivi saranno compilati quando sia esaurito il quadro del corso precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Allorchè si dovrà compilare il quadro di avanzamento per corso, la Commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di capitano di corvetta, che in base alle vigenti

norme dovrebbe formare il quadro, compilerà l'elenco degli ufficiali pei quali propone la iscrizione in quadro.

Il numero degli ufficiali compresi in questo elenco non potrà superare il 70 per cento degli ufficiali appartenenti al corso non tenendo conto della frazione.

Gli ufficiali stessi dovranno in questo elenco conservare la loro anzianità relativa.

L'elenco suddetto sarà sottoposto all'esame della Commissione di avanzamento competente per la promozione al grado di contrammiraglio e, nel caso in cui i due giudizi concordino, l'elenco diviene il quadro definitivo di avanzamento. In caso contrario il giudizio definitivo spetterà al ministro il quale compilerà il quadro, senza poter modificare però le decisioni delle Commissioni, nei punti in cui esse sono concordi fra loro e senza poter mai superare la proporzione del 70 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali non compresi nel quadro saranno, entro 60 giorni dalla deliberazione, collocati in posizione di servizio ausiliario od a riposo a seconda che conservino o non l'attitudine ad alcuno dei servizi stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, purchè abbiano compiuto venti anni di servizio effettivo.

Qualora gli ufficiali stessi non si trovino in quest'ultima condizione saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungere le condizioni medesime.

(Approvato).

Art. 5.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio, a loro domanda, a seconda che abbiano compiuti o non venti anni di servizio effettivo, i tenenti di vascello con dodici anni di grado i quali conservino l'attitudine ai servizi contemplati dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti della presente legge cesseranno di aver vigore con la compilazione del settimo quadro di avanzamento per corso.

(Approvato).

Art. 7.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina il servizio utile a pensione decorre:

a) dal diciassettesimo anno di età per tutti coloro i quali a quella data si trovavano iscritti come allievi presso le Regie scuole di marina o la Regia Accademia navale;

b) dal giorno antecedente di due anni a quello del conseguimento dell'ammissione al terzo corso della facoltà fisico-matematica per coloro che furono ammessi alla Regia Accademia navale subordinatamente al possesso di detto titolo, purchè tale anticipata decorrenza non cada prima del compimento del diciassettesimo anno di età, nel qual caso, si intende limitata a quest'ultima data;

c) dal giorno della nomina ad allievo della prima classe della Regia Accademia navale per coloro che vi furono ammessi avendo già superata l'età di diciassette anni, in base all'ordinamento approvato con decreto Reale 17 dicembre 1896, n. 589 e successivi, sempre quando non avessero contratto precedente arruolamento.

(Approvato).

Art. 8.

Per la liquidazione della pensione dei tenenti di vascello di cui all'art. 4 sarà computato come servizio prestato la metà del tempo necessario a raggiungere il limite di età prescritto per il proprio grado.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di Uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi » (N. 589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di Uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 589).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1911 lo stipendio dei tre direttori capi degli uffici tecnici centrali delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, istituiti con la legge 14 luglio 1907, n. 514, nel Ministero delle finanze, presso la direzione generale delle privative, è portato da lire 7000 a lire 8000.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-1912, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 576).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 576).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	151,889,467.73
2	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	141,763,503.21
3	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,583 »
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,477,770.26
5	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,001,694.34
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880 »
8	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,170 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,230 »
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,250 »
		369,915,548.54
	<i>Debiti redimibili.</i>	
11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,985,127.12
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,352,743.93
	<i>Da riportarsi . . .</i>	16,837,871.05

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	16,337,871.05
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	215,500 »
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	24,225,527.50
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,982,105 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi. (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,494,375 »
18	Obbligazioni 3,50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,210,100 »
19	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	13,078,800 »
		93,265,853.55
	<i>Debiti variabili.</i>	
20	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,900 »
21	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1904, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
22	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
23	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	1,004,150 »
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
25	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,231,050 »

	<i>Riporto . . .</i>	7,231,050 »
26	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria) . .	12,140,518.56
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria). . . .	18,000,000 »
29	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,934,250.48
30	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 23 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
31	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,989,490.35
32	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2. . .	2,700,000 »
33	Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice, Livorno-Vada).	3,153,000 »
34	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Spesa obbligatoria).	25,306.29
35	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1911) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	92,516,115.68

	<i>Riporto</i> . . .	92,516,115.68
37	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1936 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
38	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324)	162,838.26
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
40	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
41	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria)	72,920 »
42	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quindicesima annualità)	3,761,849.80
43	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		118,844,813.17
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinari, indennità ed assegni.</i>	
44	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	89,214,900 »
45	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	1,025,000 »
46	Pensioni agli operai d'ambo i sessi dell'officina governativa cartevalori.	45,000 »
47	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		90,287,360 »

Pensioni straordinarie.

48	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537.	3,000,000 »
----	---	-------------

Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.

49	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa	4,800 »
----	--	---------

50	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso	4,000 »
----	---	---------

8,800 »

Totale del debito vitalizio	93,296,160 »
---------------------------------------	--------------

Dotazioni.

51	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
----	--------------------------------------	--------------

52	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
----	---	-------------

16,050,000 »

Spese per le Camere Legislative.

53	Spese pel Senato del Regno	560,000 »
----	--------------------------------------	-----------

54	Spese per la Camera dei deputati	1,220,000 »
----	--	-------------

55	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
----	---	-----------

2,662,000 »

Spese generali di Amministrazione.

Ministero.

56	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,468,800 ,
57	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	315,374 ,
58	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 ,

 3,879,414 ,
Presidenza del Consiglio dei ministri.

59	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,400 ,
60	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 ,
61	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 ,
62	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 ,

 46,170 ,
Corte dei conti.

63	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,280,587 ,
64	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). .	216,135 ,
65	Spese d'ufficio	40,000 ,
66	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 ,
67	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 ,
68	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami	15,000 ,
69	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . .	25,000 ,
70	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 ,
71	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 ,

 2,666,322 ,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911*Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro
e sulle opere di risanamento della città di Napoli.*

72	Personale della Direzione generale (Spese fisse)	99,000 »
73	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,447.50
74	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza	1,450 »

 104,897.50

Avvocature erariali.

75	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,049,600 »
76	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,205 »
77	Personale straordinario	12,440 »
78	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
79	Spese d'ufficio (Spese fisse)	43,500 »
80	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	39,750 »

 1,165,995 »

Intendenze di finanza.

81	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,567,110 »
82	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,135 »
83	Personale straordinario	3,360 »
84	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »

 2,581,955 »

Servizio del Tesoro.

85	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse)	1,696,760 »
----	--	-------------

Da riportarsi 1,696,760 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,696,760 »
86	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
87	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni.	19,320 »
88	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria coloniale.	10,655 »
89	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 »
90	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
91	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
92	Spese per i servizi del Tesoro.	24,500 »
93	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
94	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,856,415 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
95	Personale di ruolo (Spese fisse).	79,400 »
96	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,413 »
97	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
98	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	190,000 »
98 <i>bis</i>	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,760,000 »
99	Assegni di valetudinarictà ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,041,813 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,041,813 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . .	28,500 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . .	4,000 »
100 <i>bis</i>	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
100 <i>ter</i>	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	15,800 »
		2,090,313 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	29,615 »
102	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
103	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
104	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
105	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	50,000 »
106	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
107	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
108	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	943,215 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	943,215 »
109	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
110	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
110 <i>bis</i>	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776)	<i>per memoria</i>
111	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 »
112	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
113	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
114	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
115	Spese postali	6,000 »
116	Spese di stampa	113,000 »
117	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
118	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
119	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
120	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
121	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
122	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,602,865 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	1,602,865 »
122 <i>bis</i>	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma <i>a</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277		<i>per memoria</i>
122 <i>ter</i>	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrata dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma <i>b</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277.		<i>per memoria</i>
122 <i>quat.</i>	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma <i>c</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277		<i>per memoria</i>
123	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)		83,132 »
123 <i>bis</i>	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.		<i>per memoria</i>
124	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.		7,744 »
125	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)		200,000 »
126	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato		4,000 »
127	Spese casuali		16,000 »
			1,913,741 »
	Spese per servizi speciali.		
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>		
128	Personale (Spese fisse)		48,860 »
		<i>Da riportarsi</i>	48,860 »

	<i>Riporto</i>	48,860 »
129	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine).	730,000 »
130	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartevalori, e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
		2,778,860 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
131	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
132	Fondo di riserva per le spese imprevedute (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		5,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	—	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Generi dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
133	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	1,000 »
134	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	30,000 »
135	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa	
	<i>Da riportarsi</i>	31,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	31,000 »
	depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
136	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	240,000 »
137	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
138	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294.56
139	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50)	80,000 »
140	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Terza delle cinquanta annualità)	10,560 »
141	Canone dello Stato nella misura dell' 1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Quarta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	224,237.55
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,466,492.11

		<i>Riparto</i> . . .	2,466,492.11
142	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . .		2,500,000 »
			4,966,492.11
	<i>Spese diverse.</i>		
143	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860		2,780 »
144	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)		1,500 »
145	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .		36,170 »
146	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)		230,000 »
147	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321)		495,364 16
148	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)		300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) .		300,000 »
150	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		1,500,000 »
151	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Terza delle cinquanta annualità)		530,672.28
		<i>Da riportarsi</i> . . .	3,396,486.44

		<i>Riporto</i>	3,396,486.44
152	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286		<i>per memoria</i>
153	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di ospedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286)		<i>per memoria</i>
154	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dimissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenze dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria		<i>per memoria</i>
155	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Ventesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374		300,000 »
156	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)		1,000,000 »
157	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa		10,000 »
158	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538)		230,000 »
159	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)		70,000 »
160	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio		
		<i>Da riportarsi</i>	5,006,486.44

	<i>Riparto</i> . . .	5,006,486.44
	e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
161	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) (Quarta rata)	130,000 »
162	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	1,000,000 »
162 <i>bis</i>	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
163	Contributo dello Stato nel pagamento delle semetralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	<i>per memoria</i>
164	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	900,000 »
165	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466	30,000 »
166	Contributo dello Stato nella spesa di accertamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
167	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
168	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910 per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,136,486.44

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	7,136,486.44
169	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Roma ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Terza ed ultima rata)		500,000 »
170	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo di Torino ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Terza ed ultima rata)		500,000 »
171	Spese di impianto e di funzionamento degli uffici istituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699)		23,000 »
(a) 172 bis	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 2 ^a annualità)		250,000 »
			8,409,486.44
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
Estinzione di debiti.			
173	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento		8,934,683.62
174	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,485,150 »
175	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		1,180,000 »
176	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		3,080,000 »
177	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,836,180 »
178	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)		2,080,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	20,596,013.62

(a) Il capitolo 172 fu soppresso col progetto di bilancio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	20,596,013.62
179	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,500,000
(a)		
181	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria).	188,500
182	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	60,500
183	Rimborsi di capitali dovuti al tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000
184	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quindicesima annualità)	1,238,150.20
185	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,485,000
186	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Settima rata)	1,054,500
187	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° luglio 1911 (Spesa obbligatoria).	4,828,207.44
188	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
189	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911) (Spesa obbligatoria)	6,204,785.27
190	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1906, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
191	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1912 (Spesa obbligatoria)	1,071,538.29
192	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,890,000
	<i>Da riportarsi</i>	45,157,194.82

(a) Il capitolo n. 180 fu soppresso colla nota di variazioni n. 631-bis.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	45,157,194.82
193	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (1 ^a delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
		45,625,700.41
	Accensione di crediti.	
194	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Seconda annualità)	500,000 »
	Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.	
195	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372)	150,000,000 »
196	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		150,000,000 »
	Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.	
197	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	2,500,000 »
198	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	<i>per memoria</i>
		2,500,000 »

Partite che si compensano coll' entrata.

199	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d' ordine)	170,000 »
200	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all' allegato M dell' articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d' ordine)	9,204,885 »
201	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d' ordine)	<i>per memoria</i>
202	Annualità da corrisondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all' art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310.04
203	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	750,000 »
204	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444	276,000 »
205	Somma spettante all' Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell' articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
206	Somma da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 88 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati, ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, dell' articolo 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421 e dell' articolo 1º della legge 30 giugno 1910, n. 391.	<i>per memoria</i>

 14,110,195.04

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

207	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,019.50
208	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,769.25
209	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
210	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,584.54

 589,373.29

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	369,915,548.54
Debiti redimibili	93,265,853.55
Debiti variabili	118,844,813.17
Debito vitalizio	93,296,160 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,662,000 »

 694,034,375.26

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,879,414 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,170 »

 Da riportarsi 3,925,584 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	3,925,584 »
Corte dei conti		2,666,322 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		104,897.50
Avvocature erariali		1,165,995 »
Intendenze di finanza		2,581,955 »
Servizio del tesoro		1,856,415 »
Regia zecca e monetazione		2,090,313 »
Servizi diversi		1,913,741 »
		16,305,222.50
	Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		2,778,860 »
Fondi di riserva		5,000,000 »
		718,118,457.76
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		4,966,492.11
Spese diverse		8,409,486.44
		13,375,978.55
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		45,625,700.41
Accensioni di crediti		500,000 »
		46,125,700.41
	<i>Da riportarsi</i>	

<i>Riporto</i>	46,125,700.41
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	150,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata.	14,110,195.04
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	212,735,895.45
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	226,111,874 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	944,230,331.76
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	589,373.29
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	731,494,436.31
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	212,735,895.45
Totale spese reali	944,230,331.76
Categoria IV. — Partite di giro	589,373.29
Totale generale	944,819,705.05

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
 - » n. 3. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 4. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 19. Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 21. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 22. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 41. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 45. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 55. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento
 - » n. 94. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 98. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 103. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 104. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 106. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina cartevalori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 110. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 112. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 114. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 118. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
 - » n. 119. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 122. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 123. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
 - » n. 125. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 129. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 130. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.
- » n. 133. Interessi a calcolo sui mutui contratti della provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 134. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
 - » n. 136. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
 - » n. 137. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
 - n. 138. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 143. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 144. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 145. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 148. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 154. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 174. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 175. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 176. Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228.
 - n. 177. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 178. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 181. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 182. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 183. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 187. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911.
 - » n. 189. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911.
 - » n. 191. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1911.
 - » n. 199. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 200. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 201. Anticipazioni da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
- » n. 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
 - » n. 56. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 70. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 71. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche.
 - » n. 72. Restituzioni e rimborsi (tasse sugli affari).
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 74. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 93. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 95. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 96. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 115. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237. (Imposte dirette).
 - » n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 118. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).
 - » n. 123. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 124. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
 - » n. 125. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 126. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 127. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1910-11 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).
 - » n. 139. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale — indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 158. Competenze ai membri delle Commissioni (tasse di fabbricazione).
 - » n. 159. Aggió agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 161. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 162. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 181. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 183. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 184. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 202. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 203. Vincite al lotto.
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; in-

Segue Elenco **A.**

- dennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa e contributo dello Stato pel personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.
- » n. 228. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
- » n. 230. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
- » n. 232. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
- » n. 233. Compra dei sali.
- » n. 234. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato pel personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.
- » n. 236. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 237. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
- » n. 241. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 245. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della Guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei rivenditori dei generi di privativa.
- » n. 249. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 250. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
- » n. 251. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 254. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 255. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 256. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 257. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 258. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 271. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 272. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 273. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 274. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 275. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 276. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901).
 - » n. 283. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 284. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 285. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 286. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 287. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 288. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 289. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 292. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 293. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 295. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 296. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 297. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 298. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 299. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 300. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 301. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - » n. 302. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 303. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 306. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 307. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 308. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 310. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Segue Elenco **A.**

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 32. Spese di giustizia.
 - » n. 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 55. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 13. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 22. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 77. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 107. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.
 - » n. 225. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812.
 - » n. 230. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.

Segue Elenco A.

MINISTERO DELL' INTERNO

CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 56. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 104. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 178. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
- » n. 179. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l' esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.
- » n. 180. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 70. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.
- » n. 72. Anticipazione di spese per provvedimenti d' ufficio a norma dell' art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 74. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15).
- » n. 76. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 96. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

Segue Elenco A.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 47. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 48. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi marittimi, lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 49. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 57. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 61. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 67. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti

Segue Elenco **A.**

- dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
- CAPITOLO n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
- » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
- » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
- » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
- » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.
- » n. 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
- » n. 117. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
- » n. 118. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
- » n. 119. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
- » n. 120. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
- » n. 135. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'articolo 3 della legge 24 marzo 1907, n. 111, giusta l'articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420 (Modena-Carpi, Ancona-Iesi, Fabriano, Ancona-Sinigaglia, Fano-Pesaro).
- » n. 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1^o luglio 1906, n. 302).
- » n. 138. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
- » n. 139. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

Segue Elenco **A**.

MINISTERO DELLA GUERRA .

- CAPITOLO n. 11. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 71. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 74. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 76. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 47. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547. (serie 3^a), 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, e legge 28 giugno 1906, n. 260 e legge 13 giugno 1910, n. 306 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 62. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 72. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 97. Spese di giustizia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.
 - » n. 40. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.

Segue Elenco A.

- CAPILOLO n. 48. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonchè ai divieti di esportazione ed importazione delle piante.
- » n. 75. Campo sperimentale di Sant' Alessio.
 - » n. 100. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - » n. 108. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - » n. 113. Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 127. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a) - Spese per l'azienda.
 - » n. 145. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - » n. 151. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 152. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 164. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 166. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - » n. 174. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - » n. 176. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificazione dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 196. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 201. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 92. Spese pei servizi del tesoro.
- » n. 94. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).
- » n. 67. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 70. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 72. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzione e rimborsi (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 102. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 118. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 120. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 122. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 124. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Segue Elenco B.

- CAPITOLO n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 153. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 159. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 161. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 178. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 192. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
 - » n. 194. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

Segue Elenco **B.**

- CAPITOLO n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 219. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 230. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 236. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 237. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 241. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 245. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 251. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 256. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 273. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 275. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 286. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 294. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disabitata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 300. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Roma).

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1911-912 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 548,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 25,000
» delle Finanze	» 25,000
» di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
» degli affari esteri	» 20,000
» dell'istruzione pubblica	» 72,000
» dell'interno	» 48,000
» dei lavori pubblici	20,000
» delle poste e dei telegrafi	18,000
» della guerra	» 240,000
» della marina	» 40,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	» 20,000
	<hr/>
	L. 548,000

Al conto consuntivo 1911-912 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario Melodia, di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 611).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-911.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
3	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 50,000 »
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acque patrimoniali	+ 150,000 »
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 8,800,000 »
15	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse alla industria privata	+ 98,000 »
17	Imposta sui fabbricati	+ 2,500,000 »
18	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 13,000,000 »
20	Tasse di manomorta	+ 200,000 »
21	Tasse di registro	+ 7,000,000 »
22	Tasse di bollo	+ 3,500,000 »
23	Tasse in surrogazione del registro e del bollo	+ 500,000 »
25	Tasse sulle concessioni governative	+ 1,600,000 »
26	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato	+ 300,000 »
29	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	+ 9,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno	+ 7,000,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione del glucosio	+ 100,000 »
41	Dogane e diritti marittimi	+ 62,300,000 »
43	Dazio di consumo della città di Roma	+ 13,899.50
44	Tabacchi	+ 5,000,000 »
46	Sali	+ 1,000,000 »
48	Lotto e tassa sulle tombole	+ 14,420,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 118,931,899.50

	<i>Riparto.</i>	+ 118,931,899.50
69	Poste	+ 4,300,000 »
70	Corrispondenza telegrafica	+ 100,000 »
31	Prodotto delle reti telefoniche urbane	+ 500,000 »
64	Tasse di pubblico insegnamento	+ 500,000 »
55	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	+ 50,000 »
56 Dis	Prodotto netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali, da versarsi al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti a favore dell'azienda speciale del demanio forestale (art. 15, comma c della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . .	<i>per memoria</i>
70	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro . .	+ 389,670.87
71	Rimborso dai vari Ministeri della somma iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sola volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e per altri assegni congeneri legalmente dovuti	+ 4,500 »
72	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro	+ 233,140 »
73	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 18 novembre 1909, n. 755) (a)	+ 108,810 »
73 Dis	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie	+ 43,727,600 »
74	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10) (interessi 3.75 per cento) (b)	— 2,983,252 »
75	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (b)	— 12,312,040 »
76	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto,	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 153,550,328.37

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

(b) Soppeso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+ 153,550,328.37
	emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a) .	— 4,282,904 »
77	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)	— 261,326 »
78	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)	— 1,670,159 »
79	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)	»
80	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti, ai termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10, 19 aprile 1906, n. 127, art. 1, e 23 dicembre 1906, n. 638, art. 3 (a)	— 9,734,200 »
81	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese per interessi delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emessi ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per lavori straordinari alle linee (a).	— 10,238,674 »
82	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi 3.50 per cento netto, sui certificati di credito, emessi per le somme fornite dal Tesoro ai termini dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, da servire all'acquisto ed alla costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (a)	— 369,797 »
86	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica	+ 1,432.25
87	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71)	+ 135,863.11
88	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 253,295.11
89	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259)	+ 58,105.80
	<i>Da riportarsi</i>	+ 127,441,964.64

(a) Soppresso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+ 127,441,964.64
90	Concorsi universitari e per istituti superiori (legge 13 novembre 1859, n. 3725)	— 110,000 »
91	Concorsi per le scuole normali (legge 12 luglio 1896, n. 293)	+ 52,135.50
93	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.	+ 10,506 »
94	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	+ 268,500 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi	+ 90,000 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra	— 228,502 »
100	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.	— 5,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	— 1,000,000 »
109	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria per liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato, in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228 (a)	— 2,500,000 »
114 <i>bis</i>	Proventi delle ammende applicate a termini degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo da destinarsi giusta l'articolo 6 della legge stessa a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
115 <i>bis</i>	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	+ 350,000 »
117	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	+ 250,000 »
118 <i>bis</i>	Diritti di segreteria dei Regi istituti universitari da erogarsi a favore degli istituti medesimi (art. 68 del regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638, e tabella B annessa alla legge 7 luglio 1907, n. 472)	+ 644 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 124,620,248.14

(a) Modificata la denominazione al capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 124,620,248.14
122	Entrate diverse dei Ministeri		+ 52,500 »
126	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		+ 70,000 »
129	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie		— 148,063.98
129 <i>bis</i>	Rimborso delle quote a carico delle provincie, dei comuni e dei concorsi per l'esecuzione diretta di opere idrauliche di terza categoria		<i>per memoria</i>
132	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280		+ 24,000 »
133	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56.		— 81,100 »
134	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102		+ 174,000 »
135	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e di sistemazione nel Porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)		+ 286,000 »
136	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del Porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198)		— 15,000 »
138	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza dalla legge 14 luglio 1907, n. 542		— 16,500 »
139	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550)		+ 6,739.64
141	Rimborsi diversi di spese straordinarie.		+ 150,188 »
142	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico) e 7 luglio 1902, n. 333.		+ 17,335.33
145	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di linee telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)		+ 182,028.05
152	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese da sostenersi dal Ministero delle poste e dei telegrafi per il riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 719, e legge 17 luglio 1910, n. 502)		— 100,000 »
155	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura,		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 129,222,375.18

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+ 125,222,375.18
	industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea Amministrazione dei beni espropriati, invenduti o retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa dei depositi per le espropriazioni (art. 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661)	— 262.06
160 <i>bis</i>	Somme prelevate dal fondo costituito presso la Cassa dei depositi e prestite ai sensi del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, da erogarsi a favore della Regia Università di Messina	+ 23,000 »
163	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	— 9,876.21
164	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	— 151,648.22
165	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, destinata a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	+ 8,810,630.64
169 <i>bis</i>	Ricupero di somma versata alla Cassa depositi e prestite in conto dell'assegnazione di un milione autorizzata dall'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale di Stato, e da ripartirsi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 secondo dispone la legge 2 gennaio 1911, n. 33.	+ 500,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 134,394,219.33
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i> 		
178	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	+ 20,000 »
181	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione e non utilizzabili nei Regi arsenali, destinato alle costruzioni navali (leggi 13 giugno 1901, n. 258, 13 dicembre 1903, n. 473, e 7 luglio 1907, n. 442) (a)	»
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 20,000 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 20,000
186	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, num. 137, e leggi 15 luglio 1906, num. 324 e 325) (a)		»
186 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte a spese straordinarie da rimborsarsi dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato		+ 160,000,000
187	Somma da ricavarsi per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i lavori e provviste di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324		- 148,800,000
188	Somma da ricavarsi per completare il fondo di dotazione di magazzino dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) (a)		»
189	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie di Stato i fondi necessari per l'acquisto e la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111) (a)		»
189 <i>ter</i>	Somma da ricavarsi nei modi prescritti dall'articolo 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488, e dalla legge 25 maggio 1910, n. 228, per far fronte al riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico (b) . . .		+ 520,000
189 <i>quater</i>	Somma da ricavarsi per provvedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i fondi necessari per spese straordinarie per lavori e provviste indipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (a)		»
189 <i>quin- quies</i>	Somma da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni a sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per far fronte alla spesa occorrente per il riscatto dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, esistenti alla data 1° aprile 1911 (Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 4)		+ 2,476,500
189 <i>sexies</i>	Somme da ricavarsi mediante emissione di obbligazioni ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per far fronte alla spesa occorrente per il riscatto delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, 1ª categoria, esistenti alla data 1° aprile 1911 (Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 123)		+ 28,514,600
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 42,731,100

(a) Soppresso.

(b) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto . . .</i>	+ 42,731,100 »
190		Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	+ 375,222.15
191		Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140)	+ 100,700 »
192		Anticipazioni fatte al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni ai termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (a)	»
193 <i>bis</i>		Somministrazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491, per mutui di favore ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed agli altri enti legalmente costituiti i quali intraprendono la costruzione di centri di colonizzazione agraria, e di borgate rurali (prima rata)	+ 1,000,000 »
194 <i>bis</i>		Somma da mutuarsì dalla Cassa dei depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910, n. 548) . .	<i>per memoria</i>
196 <i>ter</i>		Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti per provvedere all'acquisto, adattamento e arredamento di due palazzi ad uso di sede delle regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli (legge 7 luglio 1910, n. 402)	+ 3,800,000 »
196 <i>quater</i>		Anticipazioni dalla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze	+ 200,000 »
198		Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.	— 314,926.79
199 <i>bis</i>		Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese di opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465	+ 240,402.25
200		Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,100,000 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 49,232,497.61

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 49,232,497.61
201 <i>bis</i>	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio speciale delle ferrovie		+ 12,592,926 »
202	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 (a)		— 4,656,688 »
203	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)		— 1,544,715 »
204	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per le spese delle liquidazioni ferroviarie (a)		— 56,745 »
205	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a)		— 495,515 »
206	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse a termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per il completamento del fondo delle dotazioni di magazzino (a) . .		»
207	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi a termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 628, per le somme fornite dal Tesoro mediante cessione dei certificati stessi alla Cassa dei depositi e prestiti e ad altri enti a termini delle leggi 22 aprile 1905, n. 137 (articoli 9 e 10); 19 aprile 1906, n. 127 (art. 1) e 23 dicembre 1906, n. 638 (art. 3) (a)		— 3,345,294 »
208	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni redimibili 3.50 per cento netto, emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731, per acquisto di materiale rotabile e per i lavori straordinari alle linee (a) . .		— 1,083,255 »
209	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto, emessi per le somme fornite dal tesoro, ai termini dell'articolo 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per l'acquisto e		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 50,643,211.61

(a) Soppresso.

		Riporto . . .	+ 50,643,211.61
		la costruzione del materiale navale occorrente per il servizio di navigazione (a)	— 23,488 »
210		Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (legge 22 aprile 1905, n. 137 (art. 9 e 10) (a)	— 1,029,908 »
224		Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale in Firenze (a)	»
226		Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 »
226 bis		Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 220,000 »
229		Prelevamento dal conto corrente del Tesoro dello Stato al fine di fornire al Ministero dei lavori pubblici i mezzi necessari per espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisto di legname ed altri materiali, costruzione di baracche e per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (leggi 15 aprile e 4 luglio 1909, nn. 188 e 421, e 30 giugno 1910, n. 391)	+ 23,456,000 »
229 bis		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 1,623,100 »
229 bis-A		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e delle medaglie commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79	+ 66,100 »
229 ter		Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari a sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 12,000,000 »
		Da riportarsi . . .	+ 87,055,015.61

(a) Soppresso.

		<i>Riparto</i> . . .	+ 87,055,015.61
232 <i>bis</i>	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato, da versarsi a reintegro del conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 13 luglio 1910, n. 466, relativo a lavori e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908		<i>per memoria</i>
CAPITOLI AGGIUNTI			
271	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, per far fronte alle spese inerenti al riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)		+ 600,000 »
272	Somma da ricavarsi nei modi previsti dagli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, in dipendenza del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna, a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 59,915.62
	Totale delle variazioni alla Categoria III . . .		+ 87,714,931.23
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
236	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo		+ 480 »
240	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato		— 800,000 »
241	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa		+ 837,800 »
242	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione		+ 186,100.50
244	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento		+ 2,000 »
245	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		+ 80,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .		+ 306,380.50

SPESA

MINISTERO DEL TESORO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	—	2,544.17
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	—	6,114.31
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . .	+	6,466.35
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	968.84
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	3,807.60
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	+	212.50
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	3,570 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	5,250,000 »
17 bis	Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini delle leggi 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	7,800,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	—	3,000,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	900,140.27
26	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	580,479 »
31	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa d'ordine) (a)	+	1,459,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	1,335,028.08

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,335,028.08
41	Pensioni ordinarie (Spese fisse)		+	389,670.87
42	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 a 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .		+	4,500 »
53	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	221,647 »
60	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	32,541 »
69	Personale della Direzione generale (Spese fisse) (a)		+	2,000 »
78	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) (a)		+	75,250 »
82	Personale delle Delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (Spese fisse)		+	97,450 »
84	Assegni diversi a titolo d'indennità di carica e di funzioni		+	1,725 »
85	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria coloniale		—	4,000 »
92	Personale di ruolo (Spese fisse)		+	1,000 »
95	Spese d'esercizio della Zecca (Spese obbligatorie).		+	49,800 »
98	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)		—	917 »
101	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria) (a)			»
102	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa (a) . .			»
103	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)		+	48,385 »
105	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio		+	5,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,259,079.95

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,259,079.95
106	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)		+	220,000 »
115	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	9.28
116	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale		+	15,000 »
119 <i>bis</i>	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa dei depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1909, n. 612			<i>per memoria</i>
124	Personale (Spese fisse)		+	2,900 »
125	Mercedi e sussidi agli operai assistenti controllori e i loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)		+	41,780 »
126	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartelle e per le altre lavorazioni dell'officina (Spesa d'ordine)		+	60,000 »
127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		—	182,849.08
128	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		—	498,945.07
132	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato all'estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni, autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)		—	9,876.21
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140 - Titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000 destinato alla			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,907,098.87

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i>	+ 1,907,098.87
		estinzione delle anticipazioni e ai pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	— 151,648,22
135		Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per 50 anni (a)	— 10,210 »
148 <i>bis</i>		Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 1,200,000 »
159 <i>bis</i>		Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso dalle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte e inabitabili non minore del 50 per cento	+ 880,563.27
159 <i>ter</i>		Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1° della legge 12 giugno 1909, n. 12, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamento dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	+ 450,000 »
159 <i>quater</i>		Somma da versare all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 446	+ 30,000 »
161 <i>quater</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 65,000 »
161 <i>quinq.</i>		Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio (Reale decreto 17 luglio 1910, n. 552)	+ 12,300 »
161 <i>sexies</i>		Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti (Reale decreto 31 agosto 1910, n. 635)	+ 33,000 »
161 <i>septies</i>		Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855 (Spesa ripartita - Prima annualità)	+ 250,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 4,666,103.92

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 4,666,103.92
161 <i>duodec.</i>	Somma da erogarsi a favore degli eredi del defunto barone Raffaele Sava, in esecuzione della legge 12 marzo 1911, n. 178		+ 165,600 »
161 <i>terdec.</i>	Contributo dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dei terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910, per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti, pari alla metà delle semestralità d'ammortamento più un decimo, giusta gli articoli 2 e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467		+ 6,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I			4,837,703.92
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
174	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Sesta rata) (a)		»
176	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1910) (Spesa obbligatoria)		+ 357,318 »
176 <i>bis</i>	Spesa occorrente pel riscatto dei buoni speciali in circolazione a favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia esistenti alla data 1° aprile 1911, in corrispondenza dei fondi derivanti dall'emissione di obbligazioni a sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228 (Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 4)		+ 2,476,500 »
176 <i>ter</i>	Spesa occorrente per il riscatto al 1° aprile 1911 delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici in circolazione, alienate avanti la legge 23 giugno 1881, n. 333, 1ª categoria (Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 123)		+ 28,514,600 »
177 <i>ter</i>	Corrispettivo per il riscatto della ferrovia Palazzolo-Paratico (legge 11 luglio 1909, n. 488)		+ 520,000 »
177 <i>quater</i>	Somma da pagarsi alla Società veneta di costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie, in dipendenza del riscatto della ferrovia Camposampiero-Montebelluna a termini della legge 11 luglio 1909, n. 488		+ 59,915.62
177 <i>quinq.</i>	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana ai sensi dell'art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita - Prima annualità)		+ 500,000 »
<i>Da riportarsi</i>			+ 32,428,333.62

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 32,428,333.62
178		Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico	+ 1,200,000 »
178 <i>bis</i>		Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per far fronte a spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466)	+ 10,000,000 »
180 <i>bis</i>		Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	+ 1,100,000 »
185		Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 100,000 »
185 <i>bis</i>		Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi	+ 220,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
221		Indennità per il riscatto della linea da Lecce a Francavilla Fontana con diramazione Novoli Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	+ 600,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria III	+ 45,648,333.62
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>			
189		Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	+ 480 »
MINISTERO DELLE FINANZE			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
1		Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	+ 2,916.66
		<i>Da riportarsi</i>	+ 2,916.66

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i> . . .	+	2,916,66
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'amministrazione centrale e al personale amministrativo d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale		+	15,000 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria (Spesa obbligatoria)		+	5,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)		+	65,250 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)		-	4,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	18,038.35
34	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)		+	196,000 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)		+	160,000 »
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria)		-	124,000 »
40	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto, straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria)		+	3,000 »
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, per il Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria)		-	90,000 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per i lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe		-	35,000 »
45	Provvista di registri e stampati per l'amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari		-	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	182,205.01

		<i>Riporto</i> . . .	+	182,205.01
53	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)		+	597,900 »
55	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) . . .		+	12,600 »
56 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per la iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e per la costituzione di un « fondo, sussidi di invalidità e vedovanza a favore del personale medesimo » (Legge 17 luglio 1910, n. 518)		+	150,000 »
57	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie		+	10,800 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze d'uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria)		+	55,000 »
62	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici (a)			»
65	Spese di coazioni e di liti; risarcimento ed altri accessori (Spesa obbligatoria)		+	170,000 »
68	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e le automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)		+	30,000 »
69	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria)		-	10,000 »
70	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)		+	850,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,048,505.01

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+	2,048,505.01
72	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	+	90,200 »
74	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)	+	500 »
82	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	—	60,000 »
84	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	—	400,000 »
85	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	+	500,000 »
86	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	120,000 »
87	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	7,000 »
88	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	10,000 »
91	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	+	33,310.97
92	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Spesa obbligatoria)	+	10,000
93	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie)	+	10,700 »
98	Spese di amministrazione	—	3,000 »
99	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	—	8,000 »
100	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	—	17,000 »
101	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	—	10,000 »
102	Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	—	20,000 »
114	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	+	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,352,215.98

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,352,215.98
118	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)		+	20,000 »
120	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)		+	8,000 »
122	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)		+	3,665,000 »
150	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)		+	6,000 »
157	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)		-	520,000 »
158	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite: quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine)		+	369,200 »
167	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale		+	9,000 »
168	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, e mercedi al personale straordinario addetto alla applicazione dei contrassegni doganali (a)			»
170	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)		+	15,000 »
173	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)		+	700,000 »
179	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		+	837,800 »
180	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrisondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)		+	6,949.75
197	Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)		+	28,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	7,497,165.73

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+	7,497,165.73
198	Aggio di esazione (Spesa d'ordine)		+	1,340,000 »
199	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)		+	20,000,000 »
206	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		—	120,000 »
207	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese fisse e obbligatorie)		+	130,000 »
208	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+	40,000 »
211	Assegni e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative (Spesa obbligatoria)		+	10,000 »
212	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)		+	3,000,000 »
226	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)		—	110,000 »
228	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)		+	57,000 »
229	Compra dei sali (Spesa obbligatoria)		—	100,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	31,744,165.73

	<i>Riporto</i> . . .	+ 31,744,165,73
233	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	+ 60,000 »
241	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti (Spesa d'ordine)	+ 230,000 »
258 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 206,000 »
273	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 23 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e legge 30 dicembre 1910, n. 901)	+ 425,000 »
273 <i>lis</i>	Costruzione nel porto di Napoli di un capannone metallico per servizio doganale di sbarco delle merci nazionali (legge 15 maggio 1910, n. 249) - Seconda ed ultima rata	+ 61,500 »
274	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	- 8,000 »
279 <i>bis</i>	Supplemento all'assegnazione autorizzata dalla legge 9 luglio 1905, n. 409, occorrente per completare la costruzione della Manifattura dei tabacchi in Bari - Prima rata (legge 17 luglio 1910, n. 517) .	+ 80,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI		
331	Spese per studi e lavori statistici sulle finanze comunali e provinciali	+ 6,500 »
372	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza a Monte Croce Pontet (Belluno)	+ 2,360 »
Totale delle variazioni della Categoria I . . .		+ 32,807,525,73

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

280	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
-----	---	------------

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

290	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) . . .	— 5,700 »
291	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	+ 8,000 »
293	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	+ 500 »
395	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
298	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 5,000 »
300	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	— 4,000 »
302	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	+ 30,710 »
303	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	+ 2,190.50
304	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
305	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	+ 10,000 »
306	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, ed altre (Spesa d'ordine)	+ 33,000 »
307	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	+ 14,200 »
308	Restituzione di diritti indebitamenti esatti (Spesa d'ordine)	+ 40,000 »
309	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 45,000 »
Totale delle variazioni alla categoria IV		+ 223,900.50

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	104,500 »	
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	7,625 »	
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	+	9,000 »	
10	Indennità di missione	+	3,750 »	
16	Stampa delle leggi e decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	+	140,000 »	
19	Sussidi in casi speciali e straordinari, ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	+	10,000 »	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	+	11,250 »	
28 <i>bis</i>	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero, le spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	+	250,000 »	
29	Magistrature giudiziarie. Spese d'ufficio (Spese fisse)	-	4,500 »	
31	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	-	150,000 »	
31 <i>lis</i>	Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma	+	255,200 »	
32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	+	20,000 »	
33	Pigioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie (Spese fisse)	-	100,000 »	
39 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+	342,400 »	
39 <i>ter</i>	Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel palazzo di giustizia (Castelcapuano) in Napoli	+	250,000 »	
Totale delle variazioni			+	1,149,225 »

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	4,500 »
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	+	4,000 »
20	Spese casuali	+	8,300 »
28	Assegni al personale delle legazioni (Spese fisse)	+	6,250 »
29	Assegni al personale dei consolati (Spese fisse)	-	4,000 »
30 <i>bis</i>	Somma destinata ad indennizzare gli ufficiali diplomatici e gli ufficiali consolari di 1 ^a e 2 ^a categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	+	500,000 »
33	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	+	275,000 »
35	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	165,000 »
45	Competenze al personale delle Regie scuole all'estero	+	538,969 »
46	Fitto di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	+	65,000 »
47	Scuole sussidiate	+	20,000 »
48	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	+	67,000 »
49	Spese generali per le scuole italiane all'estero	+	70,963.20
50	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	+	33,567.80
61	Spese per acquisto e costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	+	375,222.15
61 <i>bis</i>	Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari (legge 23 giugno 1910, n. 365)	+	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,194,772.15

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,194,772.15
61 <i>ter</i>	Spese di acquisto, di adattamento e arredamento del palazzo ad uso di sede della Regia ambasciata di Pietroburgo, e di acquisto, costruzione, adattamento e arredamento di quello ad uso di sede della Regia ambasciata di Costantinopoli (leggi 7 luglio 1910, n. 402, e 9 febbraio 1911, n. 65) (a)		+ 3,800,000 »
61 <i>quater</i>	Spese per l'arredamento del palazzo sede della Regia legazione in Cettigne		+ 50,000 »
61 <i>quinq.</i>	Borse di studio da conferirsi a due giovani arabisti per il loro perfezionamento al Cairo nella lingua parlata araba		+ 8,000 »
61 <i>sexies</i>	Spese di ricevimento di un'alta missione militare cinese		+ 25,980.30
61 VII	Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, istituita con regio.decreto 20 febbraio 1910, n. 79		+ 57,500 »
61 VIII	Assegnazione straordinaria per la sistemazione della sede della Regia legazione a Pechino (legge 9 febbraio 1911, n. 64)		+ 30,000 »
61 IX	Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle sedi delle Regie ambasciate a Londra e Madrid e della Regia legazione a Sofia (legge 9 febbraio 1911, n. 66).		+ 192,000 »
61 X	Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari		+ 9,700 »
61 XI	Spese per il completamento del vestibolo del palazzo della pace all'Aja		+ 30,000 »
72	Assegnazione straordinaria pel completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia legazione in Cettigne (legge 15 maggio 1910, n. 232)		+ 46,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+ 6,443,952.45

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 26,130.53
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 26,130.53

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	26,130.53
27		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	+	50,000 »
28		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	+	4,500 »
56		Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:		
		a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;		
		b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestro per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;		
		c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliothecine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;		
		d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinai, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;		
		e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+	458,834.78
57		Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:		
		a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;		
		b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di mae-		
		<i>Da riportarsi</i>	+	539,465.31

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 539,45.631
	stre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;	
	c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'art. 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;	
	d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;	
	e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+ 189,455.53
58	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:	
	a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;	
	b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitroff agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;	
	c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5ª e 6ª) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;	
	d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni lumi-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 728,920.84

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Riporto	+	728,920.84
		nose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;		
		e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+	42,253.97
59		Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, specificati a norma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1910, n. 464:		
		a) Pagamento di somme già deliberate dalla Commissione centrale pel Mezzogiorno fino al 30 giugno 1910;		
		b) Asili infantili - Sussidi, spese e compensi per la istituzione di asili infantili modello; per la ispezione degli asili infantili limitrofi agli asili infantili modello e per la frequenza di maestre agli asili infantili modello; per i corsi teorico-pratici presso gli asili modello destinati alla preparazione di maestre per gli asili infantili specialmente rurali; per borse di studio alle frequentanti i detti corsi;		
		c) Scuole elementari - Sussidi, spese, compensi e premi per il miglioramento dell'istruzione elementare e popolare - Insegnamenti speciali a complemento del corso popolare (classi 5 ^a e 6 ^a) - Bibliotechine scolastiche e biblioteche magistrali - Conferenze didattiche per i maestri - Premi a maestri elementari e direttori didattici per l'articolo 75 della legge 15 luglio 1906, n. 383; per insegnamenti speciali di agraria, lavoro manuale, disegno, canto corale e per l'istituzione e la diffusione della mutualità scolastica - Premi a Regi ispettori scolastici, che abbiano maggiormente cooperato all'attuazione della legge;		
		d) Scuole speciali - Scuole per emigranti, pastori, agricoltori, pescatori, carbonai, marinari, ecc. - Sale popolari di lettura e biblioteche popolari - Conferenze popolari - Proiezioni luminose a scopo di istruzione e di educazione - Premi ad operai che si distinguano per assiduità nella lettura;		
		e) Segreteria della Commissione - Spese e compensi inerenti a lavori della segreteria della Commissione (a)	+	92,716.48
69		Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	559,650 »
77		Sussidi ed assegni fissi ad istituti di istruzione media classica	-	5,570 »
80		Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni - Indennità - Retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante negli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907,		
		Da riportarsi	+	1,417,971.29

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i>	+	1,417,971.29
	n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	799,275 »
87	Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche		-	31,166.65
89	Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma		-	17,500 »
92	Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	240,250 »
100	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293 - Pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)		+	16,400 »
107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media (Spesa d'ordine)		+	70,000 »
116	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	34,000 »
144	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	100,000 »
149	Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (articolo 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)		+	4,448 »
151	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico, per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali		+	20,000 »
152	Scuola agricola annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenersi con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289 .		+	414.83
155	Regie Università ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge			
		<i>Da riportarsi</i>	+	2,654,092.47

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i>	+	2,654,092.47
		28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	+	500,000 »
165		Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	6,500 »
174		Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	2,670 »
184		Assegni fissi al liceo musicale di S. Cecilia in Roma ed ai comuni per l'insegnamento di belle arti e per istituti musicali (a)	+	40,000 »
210		Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (Art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)	+	466,763.50
212		Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28, legge 20 giugno 1909, n. 364)	+	350,000 »
221		Assegni di disponibilità (Spese fisse)	+	12,000 »
223 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+	213,600 »
223 <i>ter</i>		Retribuzioni agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze nel personale di ruolo, in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417	+	30,000 »
223 <i>quat.</i>		Spesa per il rinnovamento dell'impianto dell'illuminazione elettrica nel palazzo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione (legge 2 febbraio 1911, n. 34)	+	57,000 »
230 <i>bis</i>		Spesa per il dissequestro delle rendite e dei locali del seminario di Monopoli giusta atto di transazione 4 febbraio 1910.	+	6,404.77
230 <i>ter</i>		Paghe a ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti, per il pagamento di compensi ad insegnanti delle scuole medie a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142	+	8,400 »
232 <i>bis</i>		Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio astronomico della Regia Università di Torino in Pino Torinese - Seconda delle venti annualità approvate dalla legge 23 giugno 1910, n. 426	+	10,249.99
241 <i>bis</i>		Spesa per l'Università di Messina - Somme prelevate dal fondo depositato presso la Cassa depositi e prestiti agli effetti del Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480	+	23,000 »
246 <i>bis</i>		Università di Napoli - Trasporto degli istituti di chimica farmaceutica nei nuovi locali di S. Marcellino	+	34,500 »
		<i>Da riportarsi</i>	+	4,415,180.73

(a) Modificata la denominazione al capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+ 4,415,180.73
246 <i>ter</i>	Aumento per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'assegno annuo agli istituti e gabinetti scientifici della Regia Università di Napoli (art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 449)		+ 60,000 »
262	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze		+ 200,000 »
274 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per la IX esposizione internazionale d'arte da tenersi nella città di Venezia nel 1910 - Seconda delle due annualità stabilite dalla legge 19 maggio 1910, n. 271		+ 20,000 »
274 <i>ter</i>	Spesa per le opere di difesa degli incendi nei locali della Pinacoteca e dei Regi musci egizio e romano in Torino (legge 13 luglio 1910, n. 448 - Seconda ed ultima rata)		+ 111,000 »
274 <i>quat.</i>	Spese per il congresso archeologico internazionale in Roma nel 1911 .		+ 20,000 »
274 <i>quinq.</i>	Aumento dell'assegno fisso al liceo musicale di S. Cecilia in Roma per il 1° semestre dell'anno 1910		+ 20,000 »
276 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per l'esposizione del ritratto nel 1911 in Firenze (legge 23 giugno 1910, n. 343)		+ 50,000 »
276 <i>ter</i>	Pubblicazione a cura dell'accademia dei Lincei dell'opera « Cinquanta anni di storia italiana » contenenti il bilancio politico, finanziario-economico del Regno d'Italia		+ 50,000 »
276 <i>quater</i>	Spese del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 luglio 1910, n. 417 di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della pubblica istruzione l'opera dei quali non siasi ritenuta giovevole all'Amministrazione		+ 35,000 »
276 <i>quinq.</i>	Sussidi straordinari ad insegnanti elementari e al personale subalterno delle Università e delle scuole medie, che si trovino in disagiate condizioni economiche in causa dell'epidemia colerica		+ 40,000 »
CAPITOLI AGGIUNTI			
280	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero e per la liquidazione delle somme dovute ai comuni pel concorso nello stipendio dei maestri elementari		+ 30,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I			+ 5,051,180.73

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	+	7,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
22	Spese di posta	+	6,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	1,195.63
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	+	16,500 »
35	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	+	30,850 »
39	Manutenzione dei locali e del mobilio degli archivi di Stato	+	40,000 »
39 <i>bis</i>	Impianto e funzionamento del laboratorio per il restauro di documenti logori e guasti presso l'archivio centrale del Regno - Dotazione - Legge 20 marzo 1911, n. 232, art. 10	+	8,000 »
52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza e alle istituzioni dei ciechi	+	1,400,000 »
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico.	+	2,735,000 »
68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, che non possono imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovano luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	+	50,000 »
71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	+	50,000 »
72	Retribuzione al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie.	+	55,000 »
80	Provvedimenti profilattici contro le epizootie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie.	+	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	4,659,545.63

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i> . . .	+ 4,659,545.63
168 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12		+ 226,500 »
170	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sensi dell'articolo medesimo e degli articoli 73 e 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466 (a) . . .		+ 5,130.067.37
176 <i>bis</i>	Somma dovuta come da sentenza 8-10 marzo 1910 del tribunale di Pavia, confermata in appello, nella causa contro la ditta Hartmann e Guarnieri		+ 7,000 »
179 <i>bis</i>	Contributo nella spesa per l'erezione di un monumento a Gabriello Pepe in Campobasso		+ 20,000 »
179 <i>ter</i>	Concorso dello Stato nella spesa per un monumento da erigersi nel luogo dove sbarcarono i Mille il giorno 11 maggio 1860 (legge 7 luglio 1910, n. 486)		+ 50,000 »
179 <i>quater</i>	Medaglie ad enti o persone per benemerenze acquisite in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908		+ 18,600 »
179 <i>quinq.</i>	Concorso nelle spese dei congressi: di beneficenza in Copenhagen, di scienze amministrative in Bruxelles, penitenziario in Washington, per la disoccupazione a Parigi e di scienze archivistiche in Bruxelles		+ 22,200 »
179 <i>sicies</i>	Spese della Commissione incaricata di indagini e proposte intese a comporre le vertenze agrarie della Romagna, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1910 . .		+ 20,000 »
179 <i>septies</i>	Indennizzo a favore del dott. Emanuele Giros per i danni dal medesimo patiti quale delegato prefettizio a bordo del piroscafo <i>Oreto</i> il 29 settembre 1901		+ 27,500 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 10,181,413 »

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

14	Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)		+ 289,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 289,100 »

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Ripporto</i> . . .	+	289,100	«
29		Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	+	100,000	»
31		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	45,014.56	
71		Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova. .	+	300,000	»
153		Opere di bonificazione di prima categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera <i>f</i> , e 13 luglio 1910, n. 466, tabella <i>A</i> , n. 7 della lettera <i>a</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>) . . .	+	80,000	»
192		Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 25 luglio 1906, n. 255; 19 luglio 1907, n. 549 e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lettera <i>h</i> e art. 11) (Spesa ripartita) . .	—	189,100	»
200		Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e 13 luglio 1910, n. 466 (tabella <i>A</i> , lettera <i>a</i> , nn. 6 e 8)	+	40,000	»
208		Spese per ricostruzioni e riparazioni delle chiese, dei locali della Corte di appello di Catanzaro, delle caserme, degli stabilimenti carcerari, delle scuole di proprietà comunali gravemente danneggiate o distrutte, e di altri edifici pubblici dello Stato, e dell'edificio italo-albanese di S. Adriano, distrutti o danneggiati dal terremoto del settembre 1905 - Sussidi per ricostruzione o riparazione di edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato e diverse - (Articolo 16 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e articolo 53 della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Spesa ripartita)	—	500,000	»
208 <i>bis</i>		Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 e in quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12; lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro e lavori di riparazione degli edifici carcerari e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'articolo 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	+	500,000	»
212		Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere a bisogni ed opere urgenti d'interesse comunale e provinciale nelle due provincie di Reggio Calabria e di Messina e nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè alle spese per le occupazioni			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	665,014.56	

(a) Modificata la denominazione del capitolo

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Ripporto . . .	+ 665,014.56
		temporanee o permanenti di terreni per costruzione di ricoveri, ed a quelle per lo sgombero delle macerie delle aree pubbliche e per la esecuzione di demolizioni, puntellamenti e piccole riparazioni a tutela della pubblica incolumità nei comuni medesimi ai sensi del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 213	+ 2,800,000 »
213		Assegnazioni corrispondenti alle somme prelevate dal conto corrente col tesoro dello Stato, destinate a provvedere ad espropriazioni ed occupazioni di terreni, acquisti di legnami ed altri materiali; a costruzione di baracche e ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1903 (legge 15 aprile 1909, n. 188 e art. 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421, e legge 30 giugno 1910, n. 391) (a)	+ 23,456,000 »
213 <i>bis</i>		Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto; per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico danneggiati dal terremoto nei comuni stessi (articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467) (Spesa ripartita - Seconda ed ultima rata)	+ 700,000 »
213 <i>ter</i>		Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1903 (legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita)	+ 785,000 »
213 <i>quater</i>		Opere contemplate dalla lettera <i>a</i> (nn. 1, 2, 3 e 5) della tabella <i>A</i> annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)	+ 60,000 »
213 <i>quinq.</i>		Spese per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione o al puntellamento delle case danneggiate; all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione e ad altri bisogni ed opere urgenti d'interesse sia comunale, sia provinciale, nei comuni delle provincie di Napoli e Salerno, danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1910	+ 300,000 »
235		Opere marittime dipendenti dalle leggi anteriori a quella 14 luglio 1907, n. 542, escluse quelle pei porti contemplati in più leggi (Spesa ripartita)	+ 49,000 »
236		Opere marittime dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, coll'aggiunta di quelle pei porti contemplati in più leggi e di quelle autorizzate dall'articolo 49, lettera <i>a</i> e dalla tabella <i>A</i> lettera <i>a</i> , n. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita) (a)	+ 1,020,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 29,835,014.56

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

Riporto + 29,835,014.56

242 Sussidi per opere ai porti di 4^a classe e per conservazioni di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095) — 49,000 »

Totale delle variazioni alla categoria I + 29,786,014.56

CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*

260 Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) + 80,000 »

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	— 435,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 66,000 »
3	Personale subalterno dell'amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	+ 413,795 »
25	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio	+ 100,000 »
27	Spese casuali	+ 16,000 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+ 27,976.25
39	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	+ 425,000 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 613,771.25

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	+	613,771.25
46	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	185,000 »
47	Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	11,000 »
53	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali e di buoni risposta (Spesa obbligatoria)	+	40,000 »
55	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria)	+	30,000 »
57	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria) (a)		»
60	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria).	+	100,000 »
65	Spesa per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	-	4,000 »
69	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe	-	43,000 »
107	Personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	-	300,000 »
107 <i>bis</i>	Personale fuori ruolo ed avventizio, dei telefoni	+	765,000 »
108	Indennità di residenza in Roma al personale dell'amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	+	20,000 »
114	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	+	42,000 »
126	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee, e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) (a)	+	25,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,484,771.25

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		Riporto	+ 1,484,771.25
128		Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	+ 119,500 »
129		Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali; dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	+ 43,560 »
133 bis		Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; acquisto ed adattamento allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale a Brescia, e acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona (legge 17 luglio 1910, n. 539) (Spesa ripartita) (1ª annualità)	+ 70,000 »
138		Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1º costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2º impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; 3º estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908, n. 420)	+ 364,056.10
142		Spese per locali, materiali, lavori e compensi di vario genere, occorrenti al riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (leggi 24 dicembre 1908, n. 719 e 17 luglio 1910, n. 502 (Spesa ripartita) (2ª annualità) (a)	- 100,000 »
142 bis		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+ 416,800 »
142 ter		Saldo d'impegni sul capitolo 139-bis « Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici; e per corrispondere sussidi a titolo d'indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908; nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909	+ 45,000 »
		Da riportarsi	+ 2,443,087.35

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,443,687.35
142 <i>quater</i>	Saldo d'impegni sul capitolo 144-ter « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910		+ 29,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I	+ 2,472,687.35
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
147	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)		+ 2,000 »
MINISTERO DELLA GUERRA			
—			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
2	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)		+ 33,390 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+ 7,674.91
21	Stati maggiori (Assegni fissi)		+ 212,815 »
22	Corpi di fanteria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . . .		+ 335,146 »
23	Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .		+ 1,535,800 »
24	Corpi di cavalleria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . . .		+ 45,338 »
25	Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .		+ 535,300 »
26	Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)		+ 225,290 »
27	Corpi e servizi di artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)		+ 391,750 »
28	Corpi e servizi del Genio - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .		+ 124,326 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 3,446,829.91

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	+	3,446.829.91
29	Corpi e servizi del Genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+	53,200 »
30	Carabinieri reali (Assegni fissi)	+	11,065 »
34	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .	+	53,657 »
35	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi)	+	2,100 »
37	Corpo e stabilimenti di Commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	+	52,631 »
38	Compagnie di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	+	3,400 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	+	278,000 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	-	59,700 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	+	38,045 »
43	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	+	6,115 »
44	Spese per l'istituto geografico militare	+	1,900 »
45	Personale della giustizia militare	+	5,532 »
46	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)	+	20,000 »
47	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle dei carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 31)	+	59,000 »
48	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31)	+	100,250 »
49	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 30)	+	7,000 »
50	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	+	167,100 »
51	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	+	412,800 »
52	Foraggi ai cavalli dell'esercito	+	432,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	5,091,524.91

		<i>Riporto</i> . . .	+	5,091,524.91
53		Casermaggio e combustibile per le truppe; retribuzioni ai comuni per gli alloggi militari; manutenzione e rinnovazione dei mobili d'ufficio	+	111,000 »
54		Spesa per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somma a calcolo)	+	5,000 »
55		Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli.	+	120,000 »
56		Materiali e stabilimenti d'artiglieria	+	360,000 »
57		Lavori di manutenzione degli immobili militari, e materiale mobile del Genio militare	+	181,000 »
59		Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	+	110,000 »
64		Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore (Spesa obbligatoria).	+	310.62
70 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12.	+	80,000 »
72		Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	—	7,674.91
72 <i>bis</i>		Sovvenzioni alle masse interne dei corpi.	+	7,500,000 »
73		Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	—	75,129.50
75 <i>bis</i>		Corpi e servizi d'artiglieria e genio - Personali civili tecnici e fuori ruolo (Assegni fissi) (legge 17 luglio 1910, n. 549)	+	258,500 »
75 <i>ter</i>		Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, articolo 51) (Spesa ripartita - 1 ^a rata)	+	750,000 »
76		Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	—	75,129.50
78		Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+	3,945,879.50
79		Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	+	2,945,879.50
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	21,301,160.62

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i>	+ 21,301,160.62
81	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	- 10,000,000 »
81 <i>bis</i>	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita - Prima rata)	+ 125,000 »
	Totale delle variazioni	+ 11,426,160.62

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	+ 1,000 »
15	Spese di lui (Spesa obbligatoria)	+ 10,000 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	+ 94,898 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	+ 244,772.87
37 <i>bis</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	- 295,500 »
37 <i>ter.</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi	- 9,431,786 »
37 <i>quater</i>	Sovvenzione alla Società veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta (legge 13 giugno 1910, n. 306) (a)	- 100,000 »
37 <i>quinq.</i>	Sovvenzione alla Compagnia « Neederland » per il servizio fra Genova e Batavia (legge 13 giugno 1910, n. 306).	»
37 <i>scicies</i>	Sovvenzione alla Società « Puglia » per il servizio dell'Adriatico	- 654,000 »
37 <i>septies</i>	Sovvenzione alla Società napoletana di navigazione per il servizio dei golfi di Napoli e Gaeta	- 100,000 »
37 <i>octies</i>	Sovvenzione alla Società siciliana per il servizio delle Eolie - Sovvenzione alla Società « Francesco Lacava » per il servizio delle isole Alicudi, Filicudi e Vulcano.	- 147,770 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 10,378,385.13

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	— 10,378,385.13
37 <i>novies</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna, di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)		— 60,000 »
37 <i>decies</i>	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna		— 85,000 »
37 <i>undex.</i>	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (leggi 29 giugno 1905, n. 301 e 30 maggio 1907, n. 272) (a)		»
37 <i>duodec.</i>	Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forlì di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (leggi 5 aprile 1908, n. 111 e 13 giugno 1910, n. 306) (a)		»
37 XIII	Sovvenzione alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per i servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 9,200,000 »
37 XIV	Rimborso delle spese di passaggio nel canale di Corinto (legge 22 aprile 1893, n. 195)		+ 80,000 »
37 XV	Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » per i servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 1,250,000 »
37 XVI	Sovvenzione per i servizi dell'arcipelago toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 400,000 »
37 XVII	Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione per i servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 385,000 »
37 XVIII	Sovvenzione per il servizio delle isole Paternopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 220,000 »
37 XIX	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 305,000 »
37 XX	Sovvenzione al « Banco di Roma » per il servizio fra Uripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 195,000 »
37 XXI	Compenso straordinario al « Banco di Roma » per maggiori percorrenze eseguite sulla linea Tripoli-Misurata, nell'esercizio 1909-10 (legge 13 giugno 1910, n. 306)		+ 20,000 »
37 XXII	Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna, di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)		+ 60,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 1,591,614. ⁸⁷

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,591,614.87
37 XXIII		Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna.	+	85,000 »
37 XXIV		Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306)	+	500,000 »
37 XXV		Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi e ad altre aziende esercenti servizi marittimi e per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	295,500 »
39		Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	+	20,500 »
40		Corpo sanitario - Personale militare e civile	+	44,000 »
43		Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	+	10,872 »
44		Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	+	27,000 »
54		Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	+	56,730 »
57		Viveri a bordo ed a terra	+	350,000 »
61 bis		Contributo dello Stato per il funzionamento del Regio Comitato talasografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442)	+	60,000 »
64		Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	+	190,000 »
65		Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	+	8,500 »
75		Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo ed a terra	-	19,500 »
77		Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	-	244,772.87
84 bis		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546).	+	32,200 »
84 ter		Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51) (Spesa ripartita) (1 ^a rata)	+	100,000 »
84 quater		Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica.	+	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	3,137,644 »

		<i>Riporto</i> . . .	+ 3,137,644 »
84 <i>quinq.</i>	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita (1ª rata)		+ 125,000 »
84 <i>sexies</i>	Spese dipendenti dalla spedizione militare in Cina		+ 1,700,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 4,962,644 »
 MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i>			
25	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+ 2,525,43 »
47	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante		+ 100,000 »
71	Amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato; costruzione, riparazione e manutenzione di strade, fabbricati e casette nei boschi inalienabili; stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535		+ 100,000 »
74	Rimboschimenti (sussidi e concorsi); acquisto e trasporto di semi e di piantine; concorso ai Comitati forestali; acquisto di terreni nudi di montagna e di terreni boschivi; applicazione della legge 1º marzo 1888, n. 5238, sui rimboschimenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche		+ 900,000 »
74 <i>vis</i>	Fondo assegnato dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti a termini dell'art. 15 della legge medesima		+ 500,000 »
123	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)		+ 14,000 »
125	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)		+ 2,000 »
128	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali		+ 20,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 1,638,525,43 »

		<i>Riparto</i> . . .	+ 1,638,525.43
173		Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548) (a)	»
174		Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa obbligatoria)	+ 58,950 »
174	<i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12	+ 40,600 »
176	<i>bis</i>	Assegnazione straordinaria stabilita dall'art. 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (1 ^a rata)	<i>per memoria</i>
181	<i>bis</i>	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250)	+ 150,000 »
184	<i>bis</i>	Concorso dello Stato nelle spese per la esposizione di floricoltura nel 1911 in Firenze (legge 23 giugno 1910, n. 343)	+ 50,000 »
186	<i>bis</i>	Sovvenzione straordinaria alla Regia scuola industriale di Messina per porla in condizione di regolare funzionamento (tab. A, lett. c, n. 1 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1 ^a rata)	+ 40,000 »
186	<i>ter</i>	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola industriale di Catanzaro (tab. A, lett. c, n. 2 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1 ^a rata) . . .	+ 20,000 »
186	<i>quater</i>	Sovvenzione straordinaria per lavori complementari ai locali della Regia scuola di agricoltura di Catanzaro (tab. A, lett. c, n. 3 annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa ripartita) (1 ^a rata).	+ 5,000 »
186	<i>quinq.</i>	Quota a carico dello Stato nelle spese d'impianto della stazione sperimentale di bieticoltura (legge 17 luglio 1910, n. 547)	+ 20,000 »
197		Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa d'ordine) . . .	+ 100,700 »
202		Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	+ 9,153.34
202	<i>bis</i>	Spese per il quinto censimento generale della popolazione del Regno (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Seconda rata) .	+ 312,500 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 2,445,428.77

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 2,445,428.77
202 <i>ter</i>	Spese pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (Legge 8 maggio 1910, n. 212) (Spesa ripartita - Seconda rata) . .		+ 187,500 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 2,632,928.77
<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>			
203	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novem- bre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria) (a)		»
204 <i>bis</i>	Mutui ai privati, ai proprietari, alle associazioni ed a qualunque ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell' Agro romano (art. 5 della legge 17 luglio 1910, n. 491) (Spesa ripartita) (1 ^a rata)		+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .		+ 1,000,000 »
RIEPILOGO DELLA TABELLA A.			
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>			
	Entrata. - Totale delle variazioni		+ 134,394,219.33
	Spesa:		
	Ministero del tesoro		+ 4,837,703.92
	Id. delle finanze		+ 32,807,525.73
	Id. di grazia e giustizia		+ 1,149,225 »
	Id. degli affari esteri		+ 6,443,952.45
	Id. dell'istruzione pubblica		+ 5,051,180.73
	Id. dell'interno		+ 10,181,413 »
	Id. dei lavori pubblici		+ 29,786,014.56
	<i>Da riportarsi</i> . . .		+ 90,257,015.39

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 90,257,015.39
Ministero delle poste e dei telegrafi		+ 2,472,687.35
Id. della guerra		+ 11,426,160.62
Id. della marina		+ 4,962,644 »
Id. di agricoltura, industria e commercio		+ 2,632,928.77
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 111,751,436.13
	Differenza . . .	+ 22,642,783.20
 <i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.</i> 		
Entrata. - Totale delle variazioni		»
Spesa:		
Ministero dei lavori pubblici		»
	Differenza . . .	»
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i> 		
Entrata. - Totale delle variazioni		+ 87,714,931.23
Spesa:		
Ministero del tesoro		+ 45,648,333.62
Id. delle finanze		- 10,000 »
Id. dell'agricoltura, industria e commercio		+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni della spesa . . .	+ 46,638,333.62
	Differenza . . .	+ 41,076,597.61

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE
E SPESE REALI

Entrata. - Totale delle variazioni	+ 222,109,150.56
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 50,486,037.54
Id. delle finanze.	+ 32,797,525.73
Id. di grazia e giustizia.	+ 1,149,225 »
Id. degli affari esteri.	+ 6,443,952.45
Id. dell'istruzione pubblica.	+ 5,051,180.73
Id. dell'interno.	+ 10,181,413 »
Id. dei lavori pubblici	+ 29,786,014.56
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 2,472,687.35
Id. della guerra.	+ 11,426,160.62
Id. della marina.	+ 4,962,644 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 3,632,928.77
Totale delle variazioni alla spesa	+ 158,389,769.75
Differenza	+ 63,719,380.81
CATEGORIA IV. — Partite di giro.	
Entrata. - Totale delle variazioni	+ 306,380.50
<hr/>	
Spesa :	
Ministero del tesoro.	+ 480 »
Id. delle finanze.	+ 223,900.50
Id. dei lavori pubblici	+ 80,000 »
Id. delle poste e dei telegrafi.	+ 2,000 »
Totale delle variazioni alla spesa	+ 306,380.50
Differenza	»

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, H^{bis}, I, K.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato

per l'esercizio finanziario 1910-11

	PARTE ORDINARIA			PARTE	INSIEME							
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro	Totale
Entrata	2,284,128,776.96	57,366,713.54	2,341,495,490.50	19,560,106.62	46,000,000 »	277,818,091.74	343,878,198.36	2,303,688,883.58	46,000,000 »	277,818,091.74	57,366,713.54	2,684,873,688.86
Spesa:												
Ministero del tesoro	719,137,824.61	590,109.50	719,727,934.11	16,395,457.34	»	250,785,166.66	267,180,624 »	735,533,281.95	»	250,785,166.66	590,109.50	986,908,558.11
Id. delle finanze	309,085,543.73	33,416,297.50	342,501,841.23	4,435,688 »	»	1,177,000 »	5,612,688 »	313,521,231.73	»	1,177,000 »	33,416,297.50	348,114,529.23
Id. di grazia e giustizia e dei culti	52,870,255 »	260,261.15	53,130,516.15	908,582 »	»	»	908,582 »	53,778,837 »	»	»	260,261.15	54,039,098.15
Id. degli affari esteri	23,219,244 »	255,052 »	23,474,296 »	4,699,402.45	»	»	4,699,402.45	27,918,346.45	»	»	255,052 »	28,173,698.45
Id. dell'istruzione pubblica	100,286,143.29	1,570,142.93	101,856,286.22	5,476,346.17	»	»	5,476,346.17	105,762,489.46	»	»	1,570,142.93	107,332,632.39
Id. dell'interno	119,863,530.63	1,665,775 »	121,529,305.63	8,351,947.37	»	»	8,351,947.37	128,215,478 »	»	»	1,665,775 »	129,881,253 »
Id. dei lavori pubblici	42,435,114.56	8,777,444.38	51,212,558.94	103,000,900 »	46,000,000 »	»	149,000,900 »	145,436,014.56	46,000,000 »	»	8,777,444.38	200,213,458.94
Id. delle poste e dei telegrafi	114,286,507.25	674,292.97	114,960,800.22	7,093,712.10	»	79,748.45	7,173,460.55	121,380,219.35	»	79,748.45	674,292.97	122,134,260.77
Id. della guerra	312,707,735.53	7,283,801.12	319,991,536.65	55,664,825.09	»	»	55,664,825.09	368,372,560.62	»	»	7,283,801.12	375,656,361.74
Id. della marina	186,431,621.32	2,716,486.99	189,148,108.31	2,275,200 »	»	»	2,275,200 »	188,706,821.32	»	»	2,716,486.99	191,423,308.31
Id. di agricoltura, industria e commercio	21,853,295.43	157,050 »	22,010,345.43	5,524,271.34	»	3,052,000 »	8,576,271.34	27,377,566.77	»	3,052,000 »	157,050 »	30,586,616.77
	2,002,176,815.35	57,366,713.54	2,059,543,528.89	213,826,331.86	46,000,000 »	255,093,915.11	514,920,246.97	2,216,003,147.21	46,000,000 »	255,093,915.11	57,366,713.54	2,574,463,775.86
Avanzo	+ 281,951,961.61	»	+ 281,951,961.61	»	»	+ 22,724,176.63	»	+ 87,685,736.37	»	+ 22,724,176.63	»	+ 110,409,913 »
Disavanzo	»	»	»	- 194,266,225.24	»	»	- 171,542,048.61	»	»	»	»	»

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero del tesoro.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
13 ottobre 1910. . .	11177	7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi	968.84
7 febbraio 1911 . . .	1706	11	Debiti redimibili non iscritti, ecc.	3,807.60
Id.	1706	12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma, ecc.	212.50
Id.	1706	14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento, ecc.	3,570 »
16 luglio 1910 . . .	5477	15	Residui passivi eliminati, ecc.	9.28
20 e 28 febbraio 1911.	2251	23	Interessi di somme versate, ecc.	900,140.27
26 febbraio 1911 . . .	2542	95	Spese di esercizio della zecca	49,800 »
22 gennaio 1911. . .	721	103	Allestimento dei titoli del debito pubblico.	20,000 »
31 dicembre 1910 . . .	15444	106	Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	220,000 »
				1,198,508.49
Ministero delle finanze.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
11 e 22 luglio, 12 agosto e 26 ottobre 1910	5405 6043 7274 11990	26	Residui passivi eliminati, ecc.	18,038.35
9 e 21 gennaio e 4 febbraio 1911.	206 534 1571			
29 ottobre 1910 . . .	12137			
20 febbraio 1911 . . .	2251	55	Indennità per le spese d'ufficio, ecc.	12,600 »
18 dicembre 1910 . . .	14711	58	Indennità di viaggio, ecc.	15,000 »
18 dicembre 1910 e 7 febbraio 1911.	14711 1651	65	Spese di coazione e di liti	80,000 »
<i>Da riportarsi</i>				125,638.35

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporio</i> . . .	125,638.35
24 novembre e 31 dicembre 1910.	13444 15264	70	Restituzioni e rimborsi	700,000 »
1° settembre 1910. . .	8671	72	Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili	90,200 »
11 luglio 1910	5405	91	Restituzioni di somme indebitamente percette (Canali Cavour)	33,310.97
6 ottobre 1910	11990	93	Fitti, canoni (Canali Cavour).	10,700 »
30 novembre 1910. . .	13831	114	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile	15,000 »
31 dicembre 1910 . . .	15264	118	Spese di coazioni e di liti	20,000 »
10 settembre 1910 . . . 17 novembre e 13 dicembre 1910.	9110 13291 14427	158	Restituzione di tasse di fabbricazione	269.200 »
31 dicembre 1910 . . .	15264	170	Tasse postali per versamenti, ecc.	15,000 »
8 febbraio 1911. . . .	1938	173	Restituzione di diritti all'esportazione	300,000 »
6 dicembre 1910 e 21 gennaio 1911.	534 14101	207	Pensione agli operai delle manifatture	50,000 »
CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>				
20 febbraio 1911. . . .	2251	291	Assegni e indennità al personale civile (Dazio consumo di Napoli)	8,000 »
16 agosto 1910	7563	298	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo - Comune di Napoli)	5,000 »
12 agosto e 26 ottobre 1910.	7303 11990	300	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio - Comune di Roma)	23,300 »
10 settembre 1910 . . . 20 febbraio 1911. . . .	9110 2251	302	Assegni e indennità al personale civile (Dazio consumo di Roma)	30,710 »
Id.	id.	307	Acquisto, trasporto e riparazioni (Dazio consumo di Roma)	8,000 »
21 gennaio 1911	534	309	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Dazio consumo di Roma)	7,100 »
				1,711,159.32

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero di grazia e giustizia e dei culti.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
26 febbraio 1911. . .	2555	16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno	140,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
31 luglio, 1° e 27 agosto e 22 settembre 1910.	6483 6784 8356 10015	25	Residui passivi eliminati, ecc.	26,130.53
4 e 15 novembre e 31 dicembre 1910, 31 gennaio, 7 e 20 febbraio 1911.	12424 13032 15367 1032 1487 1756 2382			
24 settembre 1910 . .	10064	107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	70,000 »
				96,130.53
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
10 febbraio 1911 . .	1982	21	Telegrammi da spedirsi all'estero.	10,000 »
31 luglio e 21 dicembre 1910.	6627 14887	25	Residui passivi eliminati, ecc.	1,195.63
12 agosto e 11 dicembre 1910.	7279 14254	30	Spese di liti	16,500 »
				27,695.63

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dei lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
11 gennaio 1911. . .	309	29	Spese di liti e per arbitraggi	100,000 »
11 luglio, 29 agosto, 7 settembre e 26 ottobre 1910.	5432 7720 8828 10556 11969	31	Residui passivi eliminati	45,014.56
16 e 31 dicembre 1910, 31 gennaio, 15 e 26 febbraio 1911.	14646 15302 1138 2066 2584			145,014.56
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
13 dicembre 1910, 31 gennaio e 26 febbraio 1911.	14413 1054 2453	30	Residui passivi eliminati, ecc.	27,976.25
11 gennaio e 20 febbraio 1911.	311 2251	47	Compensi alle Società di navigazione	11,000 »
31 gennaio 1911 . . .	1054	55	Rimborsi eventuali, ecc.	30,000 »
16 luglio 1910 e 21 gennaio 1911.	5597 638	128	Bonificazioni e rimborsi	105,750 »
				174,726.25
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
22 novembre 1910 e 18 febbraio 1911.	13398 2292	12	Residui passivi eliminati	7,614.91
11 dicembre 1910 . . .	14284	64	Risarcimento di danni	310.62
				7,985.53

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1909-10 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
22 novembre 1910 . . .	13313	13	Acquisto di libretti ferroviari	1,000 »
31 gennaio 1911 . . .	510	15	Spese di liti	10,000 »
				11,000 »
Ministero di agricoltura, industria e commercio.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
17 febbraio 1911 . . .	2217	25	Spese di liti	2,525.43
26 febbraio 1911. . .	2600	47	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, ecc.	100,000 »
22 novembre 1910 . . .	13380	174	Interessi sulle somme anticipate, ecc.	58,950 »
17 febbraio 1911. . .	2217	202	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc.	9,153.34
				170,628.77

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	1,198,508.49
Id. delle finanze	1,711,159.32
Id. di grazia e giustizia e dei culti	140,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	96,130.53
Id. dell'interno	27,695.63
Id. dei lavori pubblici	145,014.56
Id. delle poste e dei telegrafi	174,726.25
Id. della guerra	7,985.53
Id. della marina	11,000 »
Id. di agricoltura, industria e commercio	170,628.77
TOTALE	3,682,849.08

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11 durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1910.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
—				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910 . . .	747	116	Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc.	15,000 »
17 luglio 1910 . . .	552	161 <i>quinq.</i>	Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio	8,700 »
31 agosto 1910 . . .	635	161 <i>sexcies</i>	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	33,000 »
				56,700 »
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 ottobre 1910 . . .	770	16	Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	15,000 »
9 ottobre 1910 . . .	747	57	Sussidi ai commessi e già commessi, ecc.	10,800 »
29 settembre 1910 . .	705	331	Spese per studi e lavori statistici delle finanze comunali e provinciali	6,500 »
9 agosto 1910. . . .	612	372	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza a Monte Croce Pontet (Belluno)	2,360 »
				34,660 »
Ministero di grazia e giustizia.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 ottobre 1910 . . .	771	19	Sussidi in casi speciali e straordinari, ecc.	10,000 »

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
29 settembre 1910 . .	690	3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, ecc.	4,000 »
11 settembre 1910 . .	700	33	Indennità di primo stabilimento ecc.	20,528 »
9 agosto e 11 settembre 1910.	609 699	35	Missioni politiche e commerciali, ecc.	50,000 »
29 settembre 1910 . .	689	61 <i>quater</i>	Spese per l'arredamento del palazzo sede della Regia Legazione in Cettigne	50,000 »
30 ottobre 1910 . . .	793	61 <i>quinq.</i>	Borse di studio da conferirsi a due giovani arabisti per il loro perfezionamento al Cairo nella lingua parlata araba	8,000 »
10 novembre 1910 . .	823	61 <i>sexies</i>	Spese di ricevimento di un'alta missione militare cinese	25,980.30
9 agosto 1910	611	72	Assegnazione straordinaria per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana a Cettigne	46,000 »
				204,508.30
Ministero dell'istruzione pubblica				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910	746	230 <i>bis</i>	Spesa per il dissequestro delle rendite e dei locali del seminario di Monopoli, giusta atto di transazione 4 febbraio 1910	6,404.77
Id.	748	246 <i>bis</i>	Università di Napoli - Trasporto degl'Istituti di chimica farmaceutica nei nuovi locali di San Marcellino ed impianto elettrico nei locali medesimi	34,500
31 agosto 1910	633	276 <i>ter</i>	Pubblicazione a cura della Regia Accademia dei Lincei dell'opera « Cinquant'anni di storia italiana », contenente il bilancio politico, finanziario ed economico del Regno d'Italia	50,000 »
Id.	636	276 <i>quater</i>	Spese del Comitato incaricato ai sensi della legge 10 luglio 1910, n. 417, di proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero della pubblica istruzione, l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'amministrazione.	10,000 »
<i>Da riportarsi</i>				100,904.77

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i> . . .	100,904.77
30 ottobre 1910 . . .	791	276 <i>quinq.</i>	Sussidi straordinari ad insegnanti elementari ed al personale subalterno delle Università e delle scuole medie che si trovino in disagiate condizioni economiche nelle località colpite dall'epidemia colerica.	40,000 »
1° agosto 1910 . . .	592	280	Paghe e compensi al personale avventizio assunto temporaneamente per i servizi di ragioneria del Ministero, ecc.	30,000 »
				170,904.77
Ministero dell' interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
9 ottobre 1910 . . .	748	8	Ministero - Fitto di locali, ecc.	7,000 »
18 settembre, 30 ottobre e 6 nov. 1910	643 792 e 815	52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	1,400,000 »
31 agosto e 17 settembre 1910	634 643	67	Sussidi per provvedimenti profilattici, ecc.	2,285,000 »
21 ottobre 1910 . . .	769	68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica, ecc. . .	50,000 »
Id.	769	71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie.	50,000 «
31 agosto 1910 . . .	634	72	Retribuzioni al personale sanitario, ecc.	15,000 »
17 luglio 1910 . . .	551	179 <i>bis</i>	Contributo alla spesa per l'erezione di un monumento a Gabriele Pepe in Campobasso.	20,000 »
9 agosto 1910 . . .	610	179 <i>quater</i>	Medaglie ad enti e persone per benemerienze acquisite in occasione del terremoto del 28 dicembre 1908 . .	10,000
Id.	610	179 <i>quinq.</i>	Concorso delle spese dei Congressi di beneficenza in Copenhagen, di scienze amministrative in Bruxelles, penitenziario in Washington, per la disoccupazione a Parigi e di scienze archivistiche in Bruxelles . . .	22,200 »
3 novembre	760	179 <i>sexies</i>	Spese della Commissione incaricata d'indagini e proposte intese a comporre le vertenze agrarie nella Romagna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 1910.	20,000 »
				3,879,200 »

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1910-11 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero delle poste e dei telegrafi.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
9 ottobre 1910 . . .	747	25	Sussidi al personale di ruolo, ecc.	100,000 »
Id.	747	27	Spese casuali.	16,000 »
				116,000 »
RIASSUNTO				
Ministero del tesoro				56,700 »
Id. delle finanze				34,660 »
Id. di grazia e giustizia				10,000 »
Id. degli affari esteri				204,508.30
Id. dell'istruzione pubblica				170,904.77
Id. dell'interno				3,879,200 »
Id. delle poste e dei telegrafi				116,000 »
			Totale	4,471,973.07

TABELLA E.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-911.

CAPITOLI DA AGGIUNGERSI

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 17-*bis* — Obbligazioni 3 per cento netto emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
- » 31. — Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

- Capitolo n. 147: — Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche, liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telefonica.

CAPITOLI MODIFICATI NEL NUMERO O NELLA DENOMINAZIONE

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 101. — Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

- Capitolo n. 126. — Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi per servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

- Capitolo n. 203. — Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 30 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa
del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA	
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>	
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo — 15,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi + 15,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I »	
SPESA	
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria) — 20,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine + 10,000 »
19	Fondo di riserva per le spese impreviste. + 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I »	

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1910-11.

SPESA			
CATEGORIA I. -- Spese effettive.			
14	Spese casuali	+	20,000 »
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	-	25,000 »
19	Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+	10,000 »
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	-	5,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	-	20,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati; manutenzione di corsi, e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	+	50,000 »
33	Erogazione dal fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	-	50,000 »
44	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	-	100,000 »
45	Assegni ai membri delle collegiate ed agl'investiti di benefici e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie)	-	55,000 »
48	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	+	50,000 »
51	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli art. 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	+	145,000 »
56	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	5,000 »
58	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	-	5,000 »
59	Fondo di riserva per le spese impreviste	-	20,000 »
Totale delle variazioni			»

TABELLA H.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA			
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>			
2	Consolidato 3.75 per cento netto	+	2,000 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	+	46,500 »
8	Ricuperi e proventi diversi	+	174,000 »
Totale delle variazioni all' Entrata		+	222,500 »
SPESA			
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>			
5	Spese d'ufficio: economia e stampe - Spese pel Consiglio di amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	+	300 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	14,590.30
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	+	17,400 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	+	11,500 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	-	1,900 »
14	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	+	45,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	+	21,800 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	-	700 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spesa per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	+	1,600 »
Da riportarsi		+	109,590.30

Segue TABELLA **H.**

		<i>Riporto</i> . . .	+	109,590.30
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine		—	2,400 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (Spese d'ordine ed obbligatorie)		+	100,000 »
35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)		+	15,309.70
				<hr/>
		Totale delle variazioni alla Spesa . . .	+	222,500 »
				<hr/>

TABELLA H-bis.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti
per l'esercizio finanziario 1910-911.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

Movimento di capitali.

10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	+	210,000	»
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	5,000	»
Totale delle variazioni all' Entrata . . .		+	215,000	»

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Personale di ruolo	—	6,050	»
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	1,000	»
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	+	2,000	»
10	Imposte e tasse	+	1,350	»
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	+	9,000	»
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	—	8,000	»
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell' Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	+	1,000	»
Totale delle variazioni alla Categoria I . . .		+	300	»

Segue TABELLA ~~X~~-bis.

CATEGORIA II — <i>Movimento di capitali.</i>		
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 210,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	+ 5,000 »
Totale delle variazioni alla categoria II . . .		+ 215,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+ 215,300 »
Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
1	Rendita sul Debito pubblico	+ 371.25
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	— 487.08
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 3,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	— 5,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		— 2,115.83
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro od in depositi fruttiferi	+ 40,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+ 10,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+ 50,000 »

Segue TABELLA H-bis.

GESTIONI SPECIALI	
15	Depositi vari per conto dei terzi + 125,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata . . . + 172,884.17
SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove ed orfani. + 400 »
3	Indennità di tramutamento e di missioni. + 1,800 »
6	Spese postali e di telegrammi + 200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari + 1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli. + 2,200 »
10	Imposte e tasse + 610 »
12	Spese di liti e contrattuali + 1,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi — 225 »
21	Fondo di riserva. — 8,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . — 515 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>	
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa + 40,000 »
25	Somministrazioni ai subeconomi e ad altri amministratori. + 10,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria II . . . + 50,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

GESTIONI SPECIALI	
28	Restituzione di depositi + 125,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa . . . + 174,485 »
Economato generale dei beneficî vacanti di Napoli.	
ENTRATA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
1	Rendita sul debito pubblico + 2,475.88
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali o di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito. + 1,500 »
3	Reddito dei beni stabili + 1,800 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità — 400 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei beneficî maggiori + 35,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . . + 40,375.88
CATEGORIA II. — Movimento di capitali.	
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi + 150,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori + 100,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria II . . . + 250,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata . . . + 290,375.88

SPESA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Personale di ruolo	+	1,100 »	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+	3,000 »	
5	Spese d'ufficio	+	2,150 »	
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	+	12,000 »	
10	Imposte e tasse	+	1,400 »	
12	Spese di liti e contrattuali	+	5,000 »	
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+	500 »	
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	+	1,549.61	
15	Pensioni ed assegni continuativi	—	275.14	
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	+	9,000 »	
Totale delle variazioni della Categoria I			+	35,424.47

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+	150,000 »	
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi ed altri amministratori	+	100,000 »	
Totale delle variazioni alla Categoria II			+	250,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa			+	285,424.47

Segue TABELLA H-bis.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.

ENTRATA

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	+	1,000 »
7	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	—	15,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	—	20,000 »
9	Ricuperi e proventi diversi	+	2,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I			— 32,000 »

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

12	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	+	20,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	+	50,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II			+ 70,000 »

GESTIONI SPECIALI.

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	—	50,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	—	70,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	—	4,600 »
Totale delle variazioni alle gestioni speciali			— 124,600 »
Totale delle variazioni all'Entrata			— 86,000 »

Segue TABELLA H-bis.

SPESA.		
GESTIONE ECONOMALE		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo	— 1,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	— 860 »
5	Spese d'ufficio	— 1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	— 1,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	+ 1,564.98
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	+ 500 »
12	Spese di liti e contrattuali	— 7,000 »
15	Pensioni ed assegni continuativi	+ 300 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	— 11,015 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	— 6,662.59
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	— 2,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo - Spogli e sedi vacanti	— 1,585.18
20	Spese casuali	— 500 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	+ 10,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		— 21,057.79
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 20,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	+ 50,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+ 70,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

GESTIONI SPECIALI

27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	—	50,000 »
29	Restituzione di depositi	—	70,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	—	4,600 »
	Totale delle variazioni alle gestioni speciali	—	124,600 »
	Totale delle variazioni della Spesa	—	75,657.79

Economato generale dei benefici vacanti di Torino.**ENTRATA**

GESTIONE ECONOMALE

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

3	Reddito di beni stabili	+	20,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+	160 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I	+	20,160 »
	<i>Movimento di capitali.</i>		
9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	+	960 »
	Totale delle variazioni all'Entrata	+	21,120 »

Segue TABELLA H-bis.

SPESA		
GESTIONE ECONOMALE		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 600 »
10	Imposte e tasse	+ 160 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+ 10,520 »
20	Spese casuali	+ 1,500 »
Totale delle variazioni alla Categoria I		+ 12,780 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	+ 1,060 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	+ 1,150 »
Totale delle variazioni alla Categoria II		+ 2,210 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+ 14,990 »
Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.		
ENTRATA		
GESTIONE ECONOMALE		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 3,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata		+ 3,000 »

Segue TABELLA **H**-bis.

SPESA	
GESTIONE ECONOMALE	
CATEGORIA I. — <i>Spese Effettive.</i>	
7	Compensi per lavori e servizi straordinari + 1,000 »
20	Restituzioni di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori) + 2,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa . . . + 3,000 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assestamento dei bilanci degli

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	»	— 115.83	»	+ 5,375.88	+ 1,000	+ 20,000	»	+ 26,260.05
Proventi dei benefici vacanti	»	— 2,000	»	+ 35,000	— 35,000	»	+ 3,000	+ 1,000
Entrate diverse	»	»	»	»	+ 2,000	+ 160	»	+ 2,160
Totale	»	— 2,115.83	»	+ 40,375.88	— 32,000	+ 20,160	+ 3,000	+ 29,420.05
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	+ 210,000	+ 40,000	»	+ 150,000	+ 20,000	+ 960	»	+ 420,960
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. . .	+ 5,000	+ 10,000	»	+ 100,000	+ 50,000	»	»	+ 165,000
Totale	+ 215,000	+ 50,000	»	+ 250,000	+ 70,000	+ 960	»	+ 585,960
Totale della parte prima . .	+ 215,000	+ 47,884.17	»	+ 290,375.88	+ 38,000	+ 21,120	+ 3,000	+ 615,380.05
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda .	»	+ 125,000	»	»	— 124,600	»	»	+ 400
Totale generale della parte prima e seconda	+ 215,000	+ 172,884.17	»	+ 290,375.88	— 86,600	+ 21,120	+ 3,000	+ 615,780.05

Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-11

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
—								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
—								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione .	— 3,050 »	+ 6,100 »	»	+ 18,250 »	— 2,595 02	+ 600 »	+ 1,000 »	+ 20,304.98
Imposte, tasse e contributi	+ 1,350 »	+ 610 »	»	+ 1,400 »	»	+ 160 »	»	+ 3,520 »
Spese di liti e contrattuali.	»	+ 1,000 »	»	+ 5,000 »	— 7,000 »	»	»	— 1,000 »
Spese patrimoniali.	»	»	»	+ 2,049.61	»	+ 10,520 »	»	+ 12,569.61
Pensioni, assegni e sussidi	+ 1,000 »	— 225 »	»	+ 8,724 86	— 20,962.77	»	»	— 11,462.91
Spese diverse.	+ 1,000 »	»	»	»	+ 9,500 »	+ 1,500 »	+ 2,000 »	+ 14,000 »
Fondo di riserva	»	— 8,000 »	»	»	»	»	»	— 8,000 »
Totale	+ 300 »	— 515 »	»	+ 35,424.47	— 21,057.79	+ 12,780 »	+ 3,000 »	+ 29,931.68
<i>Movimento di capitali.</i>								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti frut- tiferi ed altre passività pa- trimoniali ed impiego tem- poraneo di somme.	+ 210,000 »	+ 40,000 »	»	+ 150,000 »	+ 20,000 »	+ 1,060 »	»	+ 421,060 »
Prestiti gratuiti ed antici- pazioni	+ 5,000 »	+ 10,000 »	»	+ 100,000 »	+ 50,000 »	+ 1,150 »	»	+ 166,150 »
Totale	+ 215,000 »	+ 50,000 »	»	+ 250,000 »	+ 70,000 »	+ 2,210 »	»	+ 587,210 »
Totale della parte prima .	+ 215,300 »	+ 49,485 »	»	+ 285,424.47	+ 48,942.21	+ 14,990 »	+ 3,000 »	+ 617,141.68
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
—								
Totale della parte seconda.	»	+ 125,000 »	»	»	— 124,600 »	»	»	+ 400 »
Totale generale della parte prima e seconda.	+ 215,300 »	+ 174,485 »	»	+ 285,424.47	— 75,657.79	+ 14,990 »	+ 3,000 »	+ 617,541.68

Riassunto degli stati di previsione rettificati degli Economati generali

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
—								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
—								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali	180,765 06	228.990 34	143,457.95	178,742.38	93,107.59	1,008,083 »	21,213.66	1,854,359.98
Proventi dei benefici vacanti	71,000 »	239.000 »	81,000 »	215,000 »	45,000 »	68,000 »	93,000 »	812,000 »
Entrate diverse	11,820 »	31,430 »	8,000 »	39,600 »	134,380 »	27,330 »	26,400 »	278,960 »
Totale	263,585.06	499,420.34	232,457.95	433,342.38	272,487.59	1,103,413 »	140,613.66	2,945,319.98
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	350,000 »	141,000 »	140,000 »	356,000 »	120,000 »	901,460 »	180,000 »	2,188,460 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	35,000 »	115,000 »	35,000 »	204,000 »	107,500 »	276,000 »	32,000 »	804,500 »
Totale	385,000 »	256,000 »	175,000 »	560,000 »	227,500 »	1,177,460 »	212,000 »	2,992,960 »
Totale della parte prima	648,585.06	755,420.34	407,457.95	993,342.38	499,987.59	2,280,873 »	352,613.66	5,938,279.98
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.46
Totale generale della parte prima e seconda	752,585.06	1,113,420.34	487,457.95	1,223,342.38	881,581.05	2,695,873 »	722,613.66	7,876,873.44

di benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-11.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
S P E S A								
PARTE PRIMA.								
Gestione economale								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione .	100,400 »	162,600 »	98,400 »	246,264 »	101,704.98	229,840 »	79,700 »	1,018,908 98
Imposte, tasse e contributi	28,950 »	53,600 »	22,800 »	37,200 »	40,900 »	191.060 »	16,100 »	390,610 »
Spese di liti e contrattuali	2,000 »	5,300 »	1,400 »	15,200 »	8,500 »	2,200 »	500 »	35,100 »
Spese patrimoniali	1,351 26	45,558.62	»	18,433.93	423.60	149,580 »	432 »	215,779.41
Pensioni, assegni e sussidi .	119,800 »	202,588 »	97,346 »	86,632 47	95,357.82	493,220 »	33,800 »	1,128,744.29
Spese diverse.	6,000 »	16,500 »	7,500 »	11,000 »	26,500 »	13,500 »	7,000 »	88,000 »
Fondi di riserva	5,000 »	7,000 »	5,000 »	11.750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	51,750 »
Totale . . .	263,501 26	493,146.62	232,446 »	426,480.40	283,386.40	1,089,400 »	140,532 »	2,928,892.68
<i>Movimento di capitali.</i>								
Investimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme . . .	350,000 »	141,000 »	140,000 »	356,000 »	120,000 »	924,660 »	180,000 »	2,211,660 »
Restiti gratuiti ed anticipazioni	35,000 »	120,000 »	35,000 »	205,000 »	107,500 »	277,150 »	32,000 »	811,650 »
Totale . . .	385,000 »	261,000 »	175,000 »	561,000 »	227,500 »	1,201,810 »	212,000 »	3,023,310 »
Totale della parte prima .	648,501.26	754,146 62	407,446. »	987,480.40	510,886.40	2,291,210 »	352,532 »	5,952,202.68
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda .	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.46
Totale generale della parte prima e seconda . . .	752,501.26	1,112,146.62	487,446 »	1,217,480.40	892,479 86	2,706,210 »	722,532 »	7,890,796.14

RIEPILOGO

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
PARTE PRIMA								
Gestione economale.								
<i>Entrata e spesa effettiva.</i>								
Entrata.	263,585.06	499,420.34	232,457.95	433,342.38	272,487.59	1,103,413 »	140,613.66	2,945,319.9
Spesa	263,501.26	493,146.62	232,146 »	426,480.40	283,386.40	1,089,400 »	140,532 »	2,928,892.6
Differenze . . .	+ 83,80	+ 6,273.72	+ 11,95	+ 6,861.98	- 10,898.81	+ 14,013 »	+ 81.66	+ 16,427.3
<i>Movimento di capitali.</i>								
Entrata.	385,000 »	256,000 »	175,000 »	560,000 »	227,500 »	1,177,460 »	212,000 »	2,992,960 »
Spesa	385,000 »	261,000 »	175,000 »	561,000 »	227,500 »	1,201,810 »	212,000 »	3,023,310 »
Differenze . . .	»	- 5,000 »	»	- 1,000 »	»	- 24,350 »	»	- 30,350 »
PARTE SECONDA								
Gestioni speciali.								
Entrata.	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.4
Spesa	104,000 »	358,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,938,593.4
Differenze . . .	»	»	»	»	»	»	»	»
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata.	752,585.06	1,113,420.34	487,457.95	1,223,342.38	881,581.05	2,695,873 »	722,613.66	7,876,873.4
Spesa	752,501.26	1,112,146.62	487,446 »	1,217,480.40	892,479.86	2,706,210 »	722,532 »	7,890,796.1
Differenze . . .	+ 83.80	+ 1,273.72	+ 11,95	+ 5,861.98	- 10,898.81	- 10,337 »	+ 81.66	- 13,922.7

TABELLA I.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1910-11.

ENTRATA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Viaggiatori	+ 15,521,710.40
2	Viaggi dei membri del Parlamento	— 121,710.40
3	Bagagli e cani	+ 700,000 »
4	Merci a grande velocità	+ 500,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	+ 2,000,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	+ 12,500,000 »
7	Prodotti secondari	+ 300,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	— 5,000 »
9	Prodotti del servizio di navigazione (articoli 2 e 16 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	»
10	Redditi patrimoniali	+ 55,000 »
11	Telegrammi privati	— 10,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+ 290,000 »
13	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria.	— 220,000 »
14	Proventi per servizi accessori	+ 364,000 »
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera d, ed art. 8, prima parte)	+ 1,466,600 »
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi) capitolo 43 della spesa)	+ 320,000 »
18	Utili di magazzino	+ 800,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 34,460,600 »

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 34,460,600 »
19	Proventi eventuali		— 1,651,000 »
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		— 2,700,000 »
23	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale		— 445,000 »
24	Ricuperi del servizio del movimento e traffico		+ 2,450,000 »
25	Ricuperi del servizio della trazione e materiale		+ 2,330,000 »
26	Ricuperi del servizio del mantenimento e sorveglianza		— 380,000 »
28	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		+ 1,100,000 »
30	Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2 ^a)		+ 5,000 »
31	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi d'uso comune		— 100,000 »
		Totale del Titolo I . . .	+ 35,069,600 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
40	Sovvenzioni del tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale (capitoli dal 60 al 69 della spesa)		+ 1,200,000 »
40 <i>bis</i>	Sovvenzione del Tesoro per spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466)		+ 10,000,000 »
41	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		+ 12,620,000 »
		Totale del Titolo II . . .	+ 13,820,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.			
45	Forniture ai servizi (capitolo 70 della spesa)		+ 47,542,500 »
49	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine del materiale rotabile staccate dai depositi (capitolo 73 della spesa)		+ 21,950,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 69,492,500 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 69,492,500 »
50	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 74 della spesa)	+ 14,000,000 »
51	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine annesse ai depositi e dalle squadre di rialzo (capitolo 75 della spesa)	+ 14,500,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 76 della spesa).	— 3,410,000 »
	Totale del Titolo III . . .	+ 94,582,500 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
53	Ritenute al personale;	+ 945,000 »
54	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27-A e B della spesa)	+ 450,000 »
55	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908; n. 418) (capitolo 27-C e D della spesa)	+ 628,000 »
56	Sovratasse sui trasporti della ferrovia Brescia-Iseo. (lettera <i>e</i> dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, 418)	— 2,500 »
57	Interessi	+ 1,250,000 »
58	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 81 della spesa)	+ 6,000 »
	Totale del titolo IV . . .	+ 3,276,500 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
63	Deposito a garanzia (cap. 91 della spesa).	+ 4,300,000 »
66	Eccedenze di tassazione sui trasporti	— 2,000,000 »
67	Ricuperi per deficienze di tassazione o per altre differenze contabili capitolo 95 della spesa).	+ 15,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 17,300,000 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 17,300,000 »
70	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 98 della spesa)	+ 22,000,000 »
71	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 99 della spesa)	+ 25,000,000 »
72	Ricupero di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 100 della spesa)	+ 6,500,000 »
73	Ritenute per sequestri e cessioni delle competenze del personale (capitolo 101 della spesa)	+ 2,000,000 »
75	Ritenute per massa vestiario (capitolo 103 della spesa)	— 1,000,000 »
75 <i>bis</i>	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. 103 <i>bis</i> della spesa)	+ 280,000 »
75 <i>ter</i>	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 6 e 7 della legge 13 giugno 1910, n. 444) capitolo 103 <i>ter</i> della spesa)	+ 280,000 »
78	Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (capitolo 106 della spesa)	+ 60,000 »
79	Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 107 della spesa)	+ 450,000 »
80	Ministero delle poste e dei telegrafi - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (capitolo 108 della spesa)	+ 4,150,000 »
81	Rimborsi dal consorzio del Porto di Genova per lavori eseguiti per suo conto dalla azienda ferroviaria (art. 106 del regolamento approvato con Regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 109 della spesa)	+ 50,000 »
	Totale del Titolo VI	+ 77,070,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
85	Tasse erariali (capitolo 113 della spesa)	+ 1,340,000 »
86	Imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 114 della spesa)	— 1,100,000 »
87	Ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (articoli 9 e 10 della legge	
	<i>Da riportarsi</i>	+ 240,000 »

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i>	+	240,000 »
	30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (capitolo 115 della spesa) (a)	—	250,000 »
88	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 116 della spesa)	+	35,000 »
89	Imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 117 della spesa)	+	3,000 »
	Totale del Titolo VII	+	28,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata	+	233,846,600 »
S P E S A			
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
2	Forniture, spese ed acquisti.	—	70,000 »
3	Personale	+	210,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti.	+	80,000 »
5	Personale.	+	2,190,000 »
6	Forniture, spese ed acquisti.	+	2,920,000 »
7	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	—	50,000 »
8	Personale.	+	35,000 »
9	Forniture, spese ed acquisti.	+	52,000 »
16	Personale.	+	1,900,000 »
17	Forniture, spese ed acquisti.	+	3,740,000 »
18	Manutenzione del materiale rotabile.	+	6,000,000 »
19	Personale	+	950,000 »
20	Forniture, spese ed acquisti.	+	464,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	18,421,000 »

(a) Soppreso.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Segue TABELLA I.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 18,421,000 »
21	Manutenzione della linea	+ 2,760,000 »
22	Personale	— 10,000 »
23	Forniture, spese ed acquisti	+ 18,500 »
25	Forniture dei magazzini	+ 450,000 »
26	Imposte e tasse	+ 120,000 »
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi	+ 1,246,000 »
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale	+ 876,360 »
31	Oblazioni e sussidi al personale	+ 400,000 »
32	Spese per il terremoto 1908.	+ 50,000 »
34	Spese giudiziali e contenziose	+ 200,000 »
35	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	+ 70,000 »
36	Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni	+ 650,000 »
37	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	+ 400,000 »
38	Spese per la sorveglianza dei trasporti	+ 20,000 »
39	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi ad uso comune di altre amministrazioni	+ 250,000 »
40	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.	— 149,800 »
41	Spese eventuali	+ 1,445,000 »
42	Servizi accessori ad impresa od in economia	+ 40,000 »
43	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi) (capitolo 17 dell'entrata) . . .	+ 737,000 »
45	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	+ 78,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 28,072,060 »

Segue TABELLA I.

		Riporto . . .	+ 28,072,060 »
46	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 35 dell'entrata)		+ 323,000 »
47	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 dell'entrata)		+ 720,000 »
49	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento		+ 2,125,851 »
50	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638).		— 2,500,000 »
51	Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale (art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		+ 106,715 »
53	Reintegro al Fondo di riserva per le spese imprevedute delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		+ 14,522,000 »
55	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata).		+ 799,974 »
57	Spese terremoto del 28 dicembre 1908 in relazione al Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159		— 300,000 »
59	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)		— 8,800,000 »
		Totale del Titolo I.	+ 35,069,600 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
60	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi		+ 50,000 »
62	Acquisto di materiale rotabile		— 8,000,000 »
63	Acquisto di galleggianti per lo stretto di Messina (cap. 41 D dell'entrata)		+ 120,000 »
65	Materiale d'esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-C dell'entrata)		+ 7,000,000 »
66	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 41-A, B, C dell'entrata)		+ 9,650,000 »
68	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		+ 5,000,000 »
		Da riportarsi	+ 13,820,000 »

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 13,820,000 »
69 <i>bis</i>	Spese straordinarie per lavori e provviste in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 62 della legge 13 luglio 1910, n. 466) .		+ 10,000,000 »
		Totale del Titolo II . . .	+ 23,820,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.			
70	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 45 e 46 dell'entrata)		+ 47,542,500 »
73	Spese per lavori delle officine staccate dai depositi (capitolo 45-D dell'entrata)		+ 21,950,000 »
74	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 45-E e 50 dell'entrata)		+ 14,000,000 »
75	Spese per lavori delle officine annesse ai depositi e delle squadre di rialzo (capitolo 51 dell'entrata)		+ 14,500,000 »
76	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 52 dell'entrata)		— 3,410,000 »
		Totale del Titolo III . . .	+ 94,582,500 »
TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.			
77	Pensioni		+ 2,800,000 »
78	Sussidi		+ 100,000 »
80	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		+ 370,500 »
81	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 58 dell'entrata)		+ 6,000 »
		Totale del Titolo IV . . .	+ 3,276,500 »

Segue TABELLA I.

TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.

91	Restituzione di depositi a garanzia (cap. 63 dell'entrata)	+	4,300,000 »
94	Erogazione delle eccedenze di tassazione sui trasporti	—	2,000,000 »
95	Reintegro delle deficienze di tassazione e di altre differenze contabili (cap. 67 dell'entrata)	+	15,000,000 »
98	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (capitolo 70 dell'entrata)	+	22,000,000 »
99	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 71 dell'entrata)	+	25,000,000 »
100	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 72 dell'entrata) . . .	+	6,500,000 »
101	Erogazione delle ritenute per sequestri e cessioni (cap. 73 dell'entrata).	+	2,000,000 »
103	Forniture in conto massa vestiario e restituzione del fondo individuale (cap. 75 dell'entrata)	—	1,000,000 »
103 <i>bis</i>	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335 modificata dalla legge 25 giugno 1906, n. 372) (cap. 75 <i>bis</i> di entrata)	+	280,000 »
103 <i>ter</i>	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 75 <i>ter</i> dell'entrata)	+	280,000 »
106	Ministero dell' interno — Spese per lavori eseguiti per conto dell'amministrazione dell' interno (cap. 78 dell'entrata)	+	60,000 »
107	Ministero della guerra — Spese per lavori eseguiti per conto dell'amministrazione militare (cap. 79 dell'entrata)	+	450,000 »
108	Ministero delle poste e dei telegrafi — Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione postale e telegrafica (cap. 80 dell'entrata)	+	4,150,000 »
109	Spese per lavori eseguiti per conto del consorzio del porto di Genova (art. 106 del regolamento approvato con regio decreto 25 giugno 1903, n. 261) (cap. 81 dell'entrata)	+	50,000 »
Totale del Titolo VI		+	77,070,000 »

Segue TABELLA I.

TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.			
113	Versamento delle tasse erariali (capitolo 85 dell'entrata)	+	1,340,000 »
114	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale (capitolo 86 dell'entrata)	—	1,100,000 »
115	Versamento delle ritenute speciali al personale per contributo al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi e salari (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335) (cap. 87 dell'entrata)	—	250,000 »
116	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 88 dell'entrata)	+	35,000 »
117	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 89 dell'entrata)	+	3,000 »
Totale del Titolo VII		+	28,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+	233,846,600 »

TABELLA K.

Stato di previsione del Regio comitato talassografico italiano per l'esercizio 1910-11 che si allega al bilancio del Ministero della marina in osservanza del disposto dell'art. 12 del regolamento del detto Comitato, approvato con Regio decreto 25 novembre 1910, n. 837.

ENTRATA.

Art. 1. — Contributo dello Stato iscritto nel bilancio della marina (legge 13 luglio 1910, n. 442)	L. 60,000
» 2. — Contributi e proventi diversi	<i>per memoria</i>
Totale	<u>L. 60,000</u>

SPESA.

Art. 1. — Spese fisse, personale, indennità al segretario, tesoriere, archivista, indennità ai Direttori del servizio aereologico	L. 9,490
» 2. — Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio comitato e al personale	» 5,000
» 3. — Spesa per le pubblicazioni	» 1,500
» 4. — Spesa per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione	» 800
» 5. — Spese per mobili, arredamento, locali, acquisto di libri e di reagenti	» 1,700
» 6. — Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	» 1,300
» 7. — Spese impreviste	» 1,200
» 8. — Fondo per la costruzione degli istituti scientifici	» 39,000
Totale	<u>L. 60,000</u>

RIASSUNTO.

Entrata	L. 60,000
Spesa	» 60,000

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1910-11 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1910-1911 rettificato in conformità al precedente articolo 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata L.	2,303,688,883.58
Spesa »	2,216,003,147.21
Avanzo L.	+ 87,685,736.37

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L.	46,000,000 »
Spesa »	46,000,000 »
Disavanzo . . . L.	»

Movimento di capitali.

Entrata L.	277,818,091.74
Spesa »	255,093,915.11
Avanzo L.	+ 22,724,176.63

Partite di giro:

Entrata L.	57,366,713.54
Spesa »	57,366,713.54
	»

È approvata la tabella B che contiene i suddetti stanziamenti, ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata L.	2,684,873,688.86
Spesa »	2,574,463,775.86
Avanzo L.	+ 110,409,913 »

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo

di riserva per le spese impreviste indicate nell'annessa tabella D. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella C, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 sono portate le variazioni indicate nella tabella E, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella F'annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella G, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1910-11 e 1911-12 tutti i pagamenti del capitolo n. 52 - « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegni agli economisti spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

È convalidato il decreto Reale 9 agosto 1910, n. 677, col quale dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 59, dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, è stata autorizzata la prelevazione di lire 20,000 a favore del capitolo n. 14: « Spese casuali » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1910-1911 descritte nella tabella *H-bis* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 descritte nella tabella *I* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1910-1911 in lire 119,419,853.41.

(Approvato).

Art. 13

È data facoltà al Governo di disporre che l'assegnazione complessivamente autorizzata dalle leggi 5 luglio 1908, n. 361 e 30 giugno 1909, n. 404, per l'esercizio finanziario 1911-12, sia

25,000,000 e aumentata corrispondentemente di una egual somma l'assegnazione autorizzata per l'esercizio finanziario 1910-11.

diminuita di una somma non superiore a lire

Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1910-11 e 1911-12 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 14.

È abrogata la disposizione di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, e concernente una rettifica al ruolo organico della carriera d'ordine della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 15.

È approvato lo stato di previsione del Regio Comitato talassografico per l'esercizio 1910-1911, secondo risulta dalla tabella *K* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il numero dei professori delle Regie scuole tecniche appartenenti al terzo ordine di ruolo (gruppo *A*) determinato per il 1910-11 dalla tabella *B* annessa alla legge 5 febbraio 1911, n. 49, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio medesimo, è portato da 320 a 321.

(Approvato).

Art. 17.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-11 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito di ufficio, stabilita dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, è per il Ministero dell'istruzione pubblica elevato a lire quindicimila.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per la discussione del disegno di legge:
« Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che la continuazione della discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza » si riprenderà subito dopo votati i bilanci, vale a dire il 30 corr. o il 1° luglio, cioè venerdì o sabato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e del bilancio di agricoltura, approvato nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procedo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina » (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina.

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 566).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il personale dei contabili della Regia marina, di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1908, n. 365, è soppresso.

(Approvato).

Art. 2.

Sono istituiti nella Regia marina i seguenti personali civili:

Personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa della Regia marina.

Personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

Le attribuzioni assegnate a ciascuno dei personali suddetti sono le seguenti:

Personale di ragioneria: tenuta della scrittura di riscontro presso i regi arsenali marittimi.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa: ricezione, custodia e distribuzione dei materiali che si depositano nei magazzini della Regia marina e servizio di cassa presso le direzioni di Commissariato militare marittimo.

Personale d'ordine: servizi d'ordine, di scritturazione e di archivio negli uffici degli arsenali militari marittimi, negli uffici tecnici della Regia marina, negli uffici del Genio militare per la Regia marina, nelle biblioteche dipartimentali e presso la Regia Accademia navale.

(Approvato).

Art. 4.

I ruoli organici dei personali suddetti sono stabiliti in conformità delle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il personale di ragioneria è reclutato mediante concorso per esame in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

I gestori di magazzino e di cassa sono nominati mediante concorso per titoli, sentito il Consiglio d'amministrazione, fra gli ufficiali ed impiegati della Regia marina cheentino almeno 15 anni di servizio effettivo, godano uno stipendio non inferiore a lire 4000 e prestino la prescritta cauzione.

Il personale d'ordine è reclutato mediante concorso per esame fra i sottufficiali della Regia marina in servizio attivo ed, in mancanza, tra giovani borghesi, in conformità delle disposi-

zioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili.

(Approvato).

Art. 6.

L'avanzamento nel personale di ragioneria è regolato in conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato degli impiegati civili; quello del personale d'ordine dalle disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1907, n. 384, relativa alle categorie d'ordine delle Amministrazioni centrali dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Il personale dei guardiani di magazzino della Regia marina, di cui all'art. 1º della legge 5 luglio 1908, n. 365, assume la denominazione di « Personale subalterno degli assistenti di magazzino della Regia marina ».

(Approvato).

Art. 8.

Gli assistenti nel personale subalterno dei magazzini sono addetti alla materiale custodia ed al maneggio dei materiali per la loro ordinaria introduzione, manutenzione e distribuzione.

(Approvato).

Art. 9.

L'organico del personale subalterno degli assistenti dei magazzini, è fissato in conformità della seguente tabella:

Numero	Grado	Stipendio
89	Assistente	da lire 1200 a lire 2000

(Approvato).

Art. 10.

Gli assistenti procedono nel ruolo da lire 1200 a lire 2000 per aumenti quadriennali di lire 200.

Non avranno diritto agli aumenti quadriennali gli assistenti che, a parere d'una Commissione, che sarà stabilita dal regolamento di cui all'articolo 22 della presente legge, non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Il periodo per il raggiungimento dell'aumento è in tale caso prorogato di sei mesi, finchè la predetta Commissione non esprima al riguardo parere favorevole.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 11.

Nella prima costituzione del personale di ragioneria saranno osservate le norme seguenti:

I posti di ragioniere capo sono conferiti, in seguito a domanda, a scelta del ministro, ad ufficiali superiori del Corpo di commissariato militare marittimo ovvero ai funzionari della carriera amministrativa e di ragioneria della Amministrazione centrale della marina con stipendio non inferiore a lire 4000, con le modalità che saranno stabilite dal ministro stesso.

I posti di primo ragioniere sono conferiti, in seguito a domanda, a contabili o sotto-contabili di 1ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame di idoneità su programma che verrà stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questi esami coloro che posseggono i seguenti titoli di studio: laurea universitaria, licenza liceale, licenza d'istituto tecnico od altri che saranno riconosciuti equipollenti e quelli che sostennero con esito favorevole gli esami di concorso per aiuto contabile banditi sui programmi in data 1º aprile 1890.

La nomina avrà luogo al grado di primo ragioniere di 2ª classe in ordine di grado e di anzianità. Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello complessivo stabilito dal ruolo organico per il grado di primo ragioniere, coloro che non trovano posto nel grado stesso saranno nominati ragionieri di 1ª classe.

I posti di ragioniere di 1ª classe e quelli di ragioniere di 2ª classe sono conferiti, in seguito a domanda, a sotto-contabili di 2ª classe che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, possano considerarsi ottimi sotto tutti i riguardi. Essi dovranno assoggettarsi ad un esame di idoneità su programma che verrà stabilito con decreto ministeriale. Sono esonerati da questo esame coloro che posseggono alcuno dei titoli di sopra accennati e quelli che furono nominati sotto-contabili di 2ª classe in seguito a ri-

sultato degli esami di concorso di cui all'articolo 6 della legge 5 luglio 1908, n. 365. La nomina al grado di ragioniere di 2ª classe avrà luogo in ordine di anzianità.

Qualora il numero dei prescelti fosse superiore a quello stabilito dall'organico, gli eccedenti saranno considerati temporaneamente fuori quadro nel grado di ragioniere di 2ª classe ed in sostituzione di altrettanti posti di ragioniere della classe inferiore che verranno lasciati vacanti.

I posti di ragioniere di 3ª e 4ª classe che, tenuto conto della disposizione contenuta nel capoverso precedente, rimanessero disponibili, sono messi a concorso fra gli aiuto contabili con le norme e le modalità che verranno stabilite dal ministro.

Qualora dopo effettuati i concorsi suddetti i posti di ragioniere stabiliti per le varie classi dell'organico non venissero tutti coperti, il Ministero ha facoltà di nominarvi a propria scelta, ed in seguito a domanda, ufficiali subalterni del Commissariato militare marittimo, ovvero di bandire pubblici concorsi.

Nei casi contemplati dal presente articolo sarà aggregato al Consiglio d'amministrazione, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria del Ministero.

(Approvato).

Art. 12.

Nella prima costituzione del personale dei gestori di magazzino e di cassa, i posti assegnati dal ruolo organico sono conferiti, in seguito a domanda, agli attuali funzionari iscritti nel grado di contabile.

Alle ulteriori vacanze, sarà provveduto in conformità delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 5, salvo il diritto a precedenza di coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge rivestivano il grado di sotto-contabile di 1ª classe.

(Approvato).

Art. 13.

Nella prima costituzione del personale d'ordine saranno osservate le norme seguenti:

I posti di archivista capo sono conferiti ai funzionari ascritti al grado di contabile che ne facciano domanda.

Ai posti di archivista di 1ª e 2ª classe sono rispettivamente ascritti, in ordine di anzianità, i sotto-contabili di 1ª e 2ª classe che non abbiano conseguito nomine nel personale di ragioneria e, successivamente, gli aiuto-contabili di 1ª classe che abbiano sostenuto, con favorevole risultato, gli esami d'idoneità per la promozione a sotto-contabile di 2ª classe.

I posti di applicato sono conferiti in seguito a domanda degli aiuto contabili.

Queste domande sono prese in esame dal Consiglio dei lavori del dipartimento marittimo cui l'impiegato appartiene, sentito il capo dell'ufficio dal quale direttamente dipende. Il Consiglio dei lavori compila per ciascun impiegato una speciale nota informativa, su modello stabilito dal Ministero, intesa ad accertare se l'impiegato stesso, per le condizioni di età, di salute, di capacità, di diligenza, è al caso di dare il pieno rendimento che l'Amministrazione ha diritto di esigere da un funzionario in attività di servizio nelle attribuzioni assegnate alla categoria d'ordine.

Queste speciali note sono sottoposte al Consiglio di amministrazione del Ministero, il quale, esaminate le note informative annuali, le pratiche personali ed i precedenti relativi alla condotta dell'impiegato, si pronuncia sull'accoglimento della domanda. Contro la decisione del Consiglio d'amministrazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli, l'impiegato la cui domanda non è stata accolta, può presentare ricorso al ministro, il quale decide in via definitiva.

Gli aiuto-contabili ammessi a far parte del personale d'ordine sono nominati nella classe corrispondente degli applicati, in ordine di anzianità, restando temporaneamente fuori ruolo per ciascuna classe coloro che eccedessero il numero stabilito dalla rispettiva forza organica.

(Approvato).

Art. 14.

Agli attuali aiuto-contabili di 3ª classe a lire 1500, che conseguono la nomina di applicato di 3ª classe nella categoria d'ordine, è concesso un aumento temporaneo di stipendio di lire 500, fino a quando non ottengano la promozione ad applicato di 2ª classe.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che in forza delle disposizioni contenute nell'art. 53

del regolamento approvato con Regio decreto 15 dicembre 1901, n. 719, già percepiscono un assegno personale pari o superiore alla somma suindicata.

Se tale assegno è inferiore alle lire 500, è concessa la differenza a titolo di conguaglio.

(Approvato).

Art. 15.

Gli impiegati avventizi attualmente in servizio nella Regia marina in qualità di assistenti di biblioteca e con le funzioni di scritturale presso la Regia Accademia navale saranno incorporati nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi, con il grado di applicato di terza classe a lire 1500 e classificati dopo gli attuali aiuto-contabili di terza classe che fanno passaggio nel personale d'ordine.

Pel conseguimento di tale nomina essi dovranno esserne riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione del Ministero.

La stessa Commissione procederà pure alla formazione della lista promiscua di anzianità fra gli assistenti di biblioteca e gli scritturali della Regia Accademia navale riconosciuti meritevoli della nomina ad applicato.

(Approvato).

Art. 16.

Gli appartenenti al personale lavorante della Regia marina che, alla data della entrata in vigore della legge 2 giugno 1904, n. 236, erano addetti da non meno di due anni a lavori di scritturazione senza avere la qualifica di scritturali o di amanuensi e gl' insegnanti civili delle scuole specialisti cannonieri e torpedinieri, saranno chiamati per una sola volta ad un esame in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Coloro che superano tale esame saranno classificati in una speciale graduatoria nell'ordine dei punti riportati nell'esame stesso.

I posti di applicato di terza classe nel personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi che si rendono vacanti dopo effettuate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 della presente legge, saranno conferiti agl' iscritti nella graduatoria suddetta e nell'ordine stesso fino ad esaurimento.

(Approvato).

Art. 17.

L'assegno degl' impiegati avventizi, attualmente in servizio della Regia marina in qualità di assistenti e custodi di osservatorii, è stabilito in lire 1500.

Ai predetti assistenti e custodi potranno essere concessi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, e sempre quando ne siano riconosciuti meritevoli, tanti aumenti quadriennali, sul proprio assegno, di lire 250 fino a raggiungere un assegno massimo di lire 2000.

Gli assistenti e custodi di osservatorii attualmente in servizio saranno sostituiti gradatamente nelle loro funzioni da sottufficiali timonieri del Corpo Reale equipaggi in servizio attivo, man mano che cesseranno comunque dall'impiego straordinario.

(Approvato).

Art. 18.

Lo stipendio degli ufficiali di scrittura, in via di eliminazione, esistenti in servizio alla data della pubblicazione della presente legge, è portato a lire 2000, cessando contemporaneamente gli aumenti sessennali da essi finora conseguiti.

Agli impiegati suddetti saranno concessi, qualora riconosciuti meritevoli, aumenti quadriennali nella misura di lire 200, fino a raggiungere lo stipendio di lire 2400.

(Approvato).

Art. 19.

Gli aiuti-contabili che non conseguono la nomina nel personale d'ordine, sia per mancata domanda, sia perchè questa non venne accolta; sono dispensati dal servizio se abbiano raggiunto venti anni di servizio effettivo.

Essi sono ammessi a liquidare la pensione vitalizia nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Coloro però che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

Coloro che non abbiano raggiunto i 20 anni di servizio effettivo sono collocati in disponibilità e verranno dispensati dal servizio non appena raggiungano tale limite.

La liquidazione della pensione ha luogo nella misura suindicata.

Durante la disponibilità essi percepiranno un assegno pari ai tre quinti dello stipendio.

(Approvato).

Art. 20.

Agli attuali guardiani capi e guardiani di magazzino che per effetto della presente legge assumeranno la denominazione di assistente nel personale subalterno dei magazzini, sarà concesso un primo aumento quadriennale a decorrere dal 1° luglio 1911, se al 30 giugno 1911 abbiano quattro anni di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli altri il periodo per il conseguimento dell'aumento quadriennale decorrerà dalla data di anzianità nella classe e grado in cui si trovano nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della marina sarà stanziata con decreto del ministro del tesoro la somma

occorrente per gli assegni agli aiuto-contabili in disponibilità ai sensi dell'art. 19 della presente legge.

Così pure con decreto del ministro del tesoro si provvederà al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Art. 22.

Entro il 31 dicembre 1911 sarà pure provveduto alla emanazione dei regolamenti speciali per i personali di nuova istituzione e per il personale subalterno degli assistenti di magazzino.

(Approvato).

Art. 23.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente, in modo però da avere piena attuazione entro il 31 dicembre 1911.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale di ragioneria dei Regi arsenali marittimi.

Ragionieri capi di 1ª classe.	a lire 6,000	N.	3
Ragionieri capi di 2ª classe.	a » 5,000	»	2
Primi ragionieri di 1ª classe	a » 4,500	»	10
Primi ragionieri di 2ª classe	a » 4,000	»	10
Ragionieri di 1ª classe.	a » 3,500	»	8
Ragionieri di 2ª classe.	a » 3,000	»	7
Ragionieri di 3ª classe.	a » 2,500	»	6
Ragionieri di 4ª classe.	a » 2,000	»	4
		N.	<u>50</u>

TABELLA B.

Ruolo organico del personale dei gestori dei magazzini della Regia marina.

Gestori dei magazzini della Regia marina	a lire 5,000	N.	<u>18</u>
--	--------------	----	-----------

Le cauzioni da prestarsi dai gestori dei magazzini saranno determinate con decreto Reale.

TABELLA C.

Ruolo organico del personale d'ordine dei Regi arsenali marittimi.

Archivisti capi	a lire 4,000	N.	10
Archivisti di 1ª classe	a » 3,500	»	60
Archivisti di 2ª classe	a » 3,000	»	60
Applicati di 1ª classe	a » 2,500	»	150
Applicati di 2ª classe	a » 2,000	»	150
Applicati di 3ª classe	a » 1,500	»	80
		N.	<u>510</u>

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato del Regno invita il Governo a presentare entro il corrente anno 1911 un disegno di legge che riordini il ruolo organico del Corpo del commissariato militare marittimo in relazione al minore fabbisogno nel numero degli ufficiali amministrativi per il servizio degli arsenali e cantieri militari marittimi determinato dal nuovo ordinamento amministrativo contabile introdotto negli arsenali stessi ».

L'onor. ministro accetta quest'ordine del giorno?

LEONARDO CATTOLICA, *ministro della marina*. L'accetto.

GUALTERIO. Domando di parlare su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Essendo della minoranza, tengo ad informare il Senato che la minoranza non ha accettato l'ordine del giorno contenuto nella relazione poichè con esso tassativamente si invita il ministro a diminuire il numero degli ufficiali del Commissariato. Io ritengo che probabilmente, in conseguenza dell'aumentato numero dei ragionieri, dovranno esservi in altre categorie di funzionari dell'Amministrazione navale delle riduzioni, ma non ritengo sia il caso di specificarle e di invitare il ministro a ridurre un corpo che in seguito ad altri importanti servizi assunti potrà forse abbisognare per altre funzioni di quegli ufficiali che prestano servizio negli arsenali. Si è per questa considerazione che la minoranza non si è associata ad un ordine del giorno così determinato e tassativo.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. La maggioranza dell'Ufficio centrale ha creduto di poter approvare quest'ordine del giorno per le ragioni che sono proprio esposte nell'ordine del giorno stesso, il quale chiede « un disegno di legge che riordini il ruolo organico del Corpo del commissariato in relazione al minore fabbisogno cagionato dalla presente legge ». Mi pare che in queste circostanze fosse indicato quest'ordine del giorno, tanto più che esso è stato accettato dall'onorevole ministro il quale ha la responsabilità della sua amministrazione.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Io ho dichiarato di accettare l'ordine del giorno per le considerazioni svolte dal relatore, essendo esso in rapporto al disegno di legge attuale, dato l'impiego che alcuni ufficiali commissari troveranno nei nuovi servizi.

Ciò non vuol dire però che, sorgendo nuovi bisogni nel Corpo del commissariato, non se ne debba aumentare il numero: ripeto quindi che la riduzione in parola è soltanto in rapporto al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno, proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadenazzi, Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Prampero, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Gorio, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Mar-

tuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Pedotti, Perla, Petrella, Petrilli, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Riolo, Ruffo.

Sani, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Todaro, Tommasini.

Vacca, Vacchelli, Vischi, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina » (N. 456-A).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina ».

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Chiederei all'onorevole ministro se acconsente che si apra la discussione sul disegno di legge dell'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Lo accetto, perchè la Commissione traduce così in legge un decreto che avevo emanato; e con questa sostituzione della legge al decreto si dà maggiore stabilità a quelle disposizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 456-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUALTERIO. Domando di parlare a nome della minoranza dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *dell'Ufficio centrale*. Non avrei voluto in quest'epoca avanzata e con il lavoro che incombe al Senato prendere la parola, ma mi è stato detto che quando nell'Ufficio centrale vi sia una minoranza che ha sottoscritto

il suo parere, questa è in obbligo di esporne i motivi.

Procurerò in ogni modo di esser breve, non solo, ma di astenermi dall'entrare in quistioni tecniche.

Circa la preparazione dei progetti delle navi da lunghi anni, ossia da quando la quistione delle costruzioni navali ha assunto importanza, si sono delineate due scuole: una che ha avuto la sua ultima e maggiore manifestazione in uno dei voti della Commissione d'inchiesta sulla marina; che ha per principale obbiettivo di voler togliere al ministro il monopolio dei progetti delle navi. Forse questo voto sarà stato espresso sotto altra forma, ma esso risulta manifesto da quanto è scritto nella relazione della Commissione parlamentare nella quale si esprime il concetto della convenienza di assicurare una responsabilità per la preparazione dei progetti delle navi la quale debba poter accertarsi in caso di un insuccesso nelle costruzioni navali.

Questo è uno dei principii fondamentali che ha presieduto alla istituzione del Comitato dei progetti delle navi, e su di esso richiamo l'attenzione per un motivo essenziale ossia perchè non si creda che la divergenza consista in un dissidio fra il Corpo degli ingegneri navali e quello degli ufficiali di vascello. La questione è d'ordine più elevata e tutt'altra e chi ha ideato il Comitato dei progetti delle navi, nel 1880, è stato un valente ammiraglio, uno certo dei migliori di quelli che la marina ha avuto, soprattutto per la sua capacità professionale, e per la sua alta intelligenza, intendo dire l'ammiraglio Ferdinando Acton. Sotto il suo Ministero venne creato un Comitato per i disegni delle navi anche allo scopo che ognuno dei Corpi avesse la sua mansione diretta in ragione della sua speciale competenza e si volle che questo Comitato fosse responsabile non solo della esattezza dei calcoli, e dei disegni, ma che fosse pure mallevadore della bontà dei progetti.

Questo concetto che in seguito aveva naufragato sotto altri ammiragli, i quali avevano concetti diversi, fu poi tradotto in legge dal ministro Mirabello, altro valente ammiraglio, appunto in omaggio ai *desiderata* della Commissione d'inchiesta.

L'altra scuola, la quale ha pure avuto dei

competenti ammiragli come fautori, ritiene che il ministro non debba essere vincolato da consensi i quali possano intralciare la sua azione, tanto più che il ministro è sempre, in fin dei conti, il vero responsabile di tutto quello che accade sotto la sua amministrazione. E diceva uno dei ministri che non solo era contrario al Comitato pei progetti delle navi, ma contrario a tutti i consensi, il ministro Morin, che non può esservi responsabilità all'infuori di quella del ministro, e che in caso si dovesse ricercare una responsabilità in seguito ad un insuccesso, non si otterrebbe con ciò di convertire una nave cattiva in una buona.

In ordine ai suoi concetti, egli aveva abolito il Consiglio superiore di marina, e quando lo ritrovò nel suo secondo Ministero, ha cercato di valersene il meno possibile, soprattutto per quanto riguardava la preparazione delle leggi.

È quindi fra questi due grandi concetti che occorre la decisiva.

Il parere della minoranza dell'Ufficio centrale, è quello di avere un consenso il quale, come quello creato dal ministro Mirabello, sia in condizioni di sostenere per la sua costituzione e per la sua composizione, proprie responsabilità. L'attuale è un ente che non fa parte del Ministero e che è composto delle più alte competenze che vi siano nel Genio navale, requisiti che gli assicurano la competenza e l'indipendenza ed ha inoltre anche quello della stabilità, perchè sarebbe impossibile il ricomporlo con altre persone, a meno di volere allontanare dal servizio i membri di cui si voglia la sostituzione.

Evidentemente una responsabilità propria non è possibile in un ufficio alla dipendenza del ministro, perchè questo non potrà rispondere altro che verso il ministro.

Messa la quistione in questi termini a me pare che il ministro con la sua proposta abbia manifestato di essere della scuola dal suo ex-comandante dell'Accademia navale, ossia di avere il concetto che ogni responsabilità sia propria del ministro. Egli ne è così conscio che dipartendosi dalle consuetudini invalse ha bandito un concorso per i progetti delle nostre future navi, e lo ha bandito anche fra ingegneri che sono estranei alla marina. Evidentemente se uno dei progetti di questi ingegneri fosse accettato, la responsabilità non potrebbe essere

nè dell'ufficio da lui istituito, nè degli ingegneri che non l'hanno concepito ancorchè sia da essi stato riveduto.

Se il ministro è in quest'ordine d'idee, sarebbe preferibile discutere sopra il progetto ministeriale, il quale risponde ai suoi concetti per la soppressione del Comitato e per l'istituzione con decreto Reale di quell'ufficio che essendo alla sua dipendenza non può impedirgli di essere l'arbitro di quelli che dovranno essere i futuri progetti delle navi. È stabilito come massima che l'azione del ministro non deve essere vincolata da nessun intralcio (il quale varrebbe poi a fargli sopportare delle responsabilità che non sarebbero le sue) evidentemente il ministro non può accettare il testo compilato dall'Ufficio centrale; il quale, se consacra una parvenza di Comitato dandogli un altro nome, detta però norme di procedura da vincolare ancor più strettamente l'azione del Governo. È bene osservare che vi è stato un errore nella maniera di stampare il progetto della Commissione, perchè fino a un certo punto gli articoli del progetto ministeriale stanno dalla loro parte, ma in seguito gli articoli della Commissione fanno seguito agli articoli del Ministero; quindi il Senato potrebbe ritenere che il progetto della Commissione fosse anche quello del ministro, il che non è.

Se il ministro consentisse di essere legato da vincoli di procedura, mi pare che peggiorerebbe quella situazione da cui vorrebbe uscire.

La minoranza, evidentemente, non voterà il progetto del ministro, essendó nel concetto che sia opportuno di stabilire una responsabilità la quale possa essere sostenuta realmente dal consenso che è designato ad assumerla e quindi non può accettare la soppressione del Comitato per i progetti delle navi.

Se il Senato però dovesse accettare la proposta del ministro, di sopprimere questo Comitato, a me sembra che si dovrebbe accettare il disegno di legge ministeriale.

Io prego quindi il ministro, nel caso in cui non voglia seguire il parere della minoranza, di attenersi al suo progetto, il quale risponde realmente a quello che lui vuole.

FRANCHETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. In brevissime parole risponderò all'onor. Gualterio, esponendo i concetti del disegno di legge cogli emendamenti proposti dalla Commissione. Prima di tutto mi permetto di fare un'osservazione: l'onorevole Gualterio ha detto che il concetto della Commissione d'inchiesta sulla marina era stato di togliere al ministro « il monopolio dei progetti di navi ». Veramente questa espressione: monopolio dei progetti, non mi presenta una idea chiara: il concetto della Commissione d'inchiesta era, non di togliere al ministro l'autorità di decidere intorno alle costruzioni navali e la responsabilità delle sue decisioni, perchè per sopprimere l'una e l'altra bisognerebbe sopprimere il ministro; era solamente di fare sì che la decisione del ministro dovesse esser confortata dal parere dei Corpi consultivi e dagli studi degli organi tecnici stabiliti per legge, che lo mettessero in grado di giudicare a ragion veduta. Questo era il concetto della Commissione d'inchiesta, concetto che viene applicato in questo disegno di legge, le cui linee generali, hanno per iscopo di determinare appunto le attribuzioni e le responsabilità dei varii fattori dei progetti di navi.

Le questioni di alta importanza relative al programma delle costruzioni navali sono, come per lo passato, stabilite dal Comitato degli ammiragli, da coloro cioè che dovranno poi comandare le flotte costruendo in mare e in guerra. Questi concetti sono tradotti in programmi generali dal Consiglio superiore della marina. Una volta stabiliti questi programmi, rimane a tradurli in progetti concreti esecutivi. Fino ad ora questo lavoro di traduzione in progetti esecutivi era affidato ad un ufficio tecnico, la cui natura era evanescente. Prima di tutto quest'Ufficio aveva molte altre attribuzioni — non so se l'abbia ancora, ma l'aveva fino a poco tempo fa — circa questioni di tonnellaggio, di perizie, ecc., riguardanti la marina mercantile, il che toglieva molto tempo all'interesse massimo ed essenziale della preparazione di progetti di navi da guerra. In secondo luogo la sua composizione era incerta e mutevole; era determinata da decisioni d'ordine interno del Ministero, e quest'ufficio nel quale tutto era così indeterminato, aveva nientemeno che l'incarico di preparare i disegni delle navi o di rivederli quando fossero preparati da altri.

Nel presente disegno di legge viene anche determinata la personalità di questo ufficio sul quale, all'atto pratico grava l'incarico di compilare i progetti o di rivederli se compilati da terzi; ne vengono definite le attribuzioni, ed è stabilita la responsabilità del suo capo per l'operato dell'ufficio stesso. I progetti di questo ufficio poi vengono riveduti dal Consiglio superiore di marina e nel caso di dissenso fra i due enti decide il ministro con parere motivato.

Finalmente, il progetto studiato, vagliato e discusso dagli uomini più competenti della marina, viene sottoposto al giudizio definitivo del ministro, il quale l'approva o disapprova o lo muta con decisione motivata.

Rimane documento scritto di tutti gli studi, di tutti i pareri, di tutte le decisioni onde è costituito il progetto definitivo della nave, e così le responsabilità risultano chiare ed indubbe. Inoltre, è introdotto per la prima volta, nell'azienda industriale della nostra marina, il principio che chi opera o chi dirige è individualmente responsabile del lavoro eseguito o diretto. Questa responsabilità individuale è per ora limitata al capo dell'ufficio del progetto delle navi. È da augurarsi che sia presto estesa agli altri organi dell'azienda industriale, in sostituzione delle responsabilità collettive delle Commissioni, e di quelle pur collettive generate da documenti dalle molteplici firme, responsabilità che invariabilmente sfumano.

Ma tutto questo ordinamento, ha detto l'onorevole Gualterio, è in contraddizione col concorso bandito dall'onorevole ministro per un progetto di nave. Concorso in forza del quale può presentarsi il caso che un progetto di nave non sia compilato dall'ufficio dei progetti delle navi. A me non pare che questa contraddizione esista. Egli è appunto in previsione di questo caso che il presente disegno di legge all'art. 6 affida all'ufficio dei progetti delle navi, non solo la compilazione, ma anche la revisione dei progetti, dei progetti cioè compilati da terzi. E gli articoli 8 e 13 stabiliscono inoltre che questi autori debbano intervenire nelle discussioni del Consiglio superiore e nei lavori dell'ufficio per i progetti delle navi, in quanto concernono i progetti da essi compilati. È egli necessario aggiungere che i progetti presentati da terzi (che non siano ditte costruttrici di navi) essendo generalmente di massima, richie-

dono di essere sviluppati e condotti allo stadio esecutivo? E che per questo lavoro occorre l'intervento dell'ufficio per i progetti delle navi?

Non voglio trattenere lungamente il Senato e perciò mi affretto alla conclusione.

Io credo che questo disegno di legge stabilisca per quello che concerne i progetti delle navi le attribuzioni e le responsabilità in modo molto netto, completo ed organico; in modo tale da assicurare che gli intelletti e le competenze, che fortunatamente nella nostra marina non mancano, possano dare il massimo prodotto utile mediante un lavoro metodico e scientificamente coordinato.

Certamente nessun disegno di legge potrebbe sostituire la buona scelta delle persone chiamate a costituire questo ufficio dei disegni delle navi, ma io spero che questa buona scelta sarà fatta e riuscirà ottima. Se la scelta non cadesse sopra le persone più idonee e più competenti, il risultato sarebbe egualmente negativo con questa come con qualsiasi altra legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. L'ora è tarda ed io non vorrei abusare della pazienza del Senato ma debbo dare alcune spiegazioni per chiarire lo stato della questione.

Io avevo presentato al Senato un disegno di legge per la soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e per la riorganizzazione del Consiglio superiore di marina. Contemporaneamente avevo informato l'Ufficio centrale di aver emanato un decreto col quale per dare maggiore importanza all'ufficio tecnico attuale, vi mettevo a capo quell'ufficiale del Genio navale che per attitudini e precedenti era il più indicato per quell'ufficio.

Io sono stato mosso a queste riforme dal fatto che avendo avuto per tre anni l'onore di far parte del Consiglio superiore di marina, ho acquistato intorno ai lavori di quell'alto Consesso la convinzione che convenisse fondere il Comitato per i disegni delle navi col Consiglio superiore della marina, sia perchè alcuni membri dell'uno appartenevano anche all'altro sia perchè non è possibile distinguere la parte tecnica dalla parte militare.

D'altra parte mi sembra che sia bene dare ad una sola autorità la responsabilità dei progetti delle navi. Questo io ottenevo con quel decreto che riformava l'ufficio tecnico per i disegni delle navi sottraendolo al Comitato. Ora la maggioranza dell'Ufficio centrale ha voluto che ciò che io avevo fatto con un decreto si fondesse con la legge che avevo presentato.

Siccome lo scopo si raggiunge egualmente, io non ho avuto alcuna difficoltà di accettare tale modificazione.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Vorrei fare una preghiera, non una proposta al nostro Presidente. Io sono impressionato dall'urgenza del momento, ma credo che forse il Senato non sarebbe così vuoto se molti colleghi avessero immaginato che si sarebbe intrapresa una discussione così importante, e con l'Ufficio centrale che ha riferito al Senato, diviso in maggioranza e in minoranza.

Senza fare quindi alcuna proposta, prego l'onor. Presidente di portare la sua attenzione su questa condizione di cose.

PRESIDENTE. Dato lo scarso numero di senatori presenti, poichè vi è divergenza fra i componenti l'Ufficio centrale, io sono costretto a rimandare il seguito della discussione su questo disegno di legge ad una delle prossime sedute, dopo esaurita la discussione dei bilanci.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi:

Senatori votanti	94
Favorevoli	77
Contrari	17

Il Senato approva.

Permuta di un oggetto appartenente al Museo nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali Musei di Berlino:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1911

Senatori votanti 94
 Favorevoli 83
 Contrari 11

Il Senato approva

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 70
 Contrari 24

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 75
 Contrari 19

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 80
 Contrari 14

Il Senato approva.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti 94
 Favorevoli 84
 Contrari 10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 613);

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 614).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 546);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 612);

Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti di navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (N. 545 - *Seguito*);

Riduzione della ferma dei carabinieri reali (N. 581);

Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali (N. 596);

Stato dei sottufficiali dell'esercito (N. 597);

Modificazione alla disposizione dell'art. 4, lettera *g*, della legge 5 aprile 1908, n. 161 sull'ordinamento della Somalia italiana (N. 623);

Costruzione di due carceri giudiziari uno a Venezia l'altro a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatorii a Cagliari e ad Airola (N. 588);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 18.11).

Licenziato per la stampa l'8 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.